



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 21 giugno 2022, n. 78, sullo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36".

Rep. atti n. 153/CU del 3 dicembre 2024.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta straordinaria del 3 dicembre 2024:

VISTA la legge 21 giugno 2022, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici" e, in particolare, l'articolo 1, comma 4;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.";

VISTA la nota prot. DAGL n. 9640 del 7 novembre 2024, acquisita al prot. DAR n. 17591, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere di questa Conferenza, lo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36", approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, nella seduta del 21 ottobre 2024, munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

VISTA la nota prot. DAR n. 17654 del 7 novembre 2024, con la quale è stato diramato, ai soggetti interessati, lo schema di decreto legislativo di cui trattasi, con contestuale convocazione di un incontro tecnico il 19 novembre 2024;

VISTA la nota prot. DAR n. 17802 dell'11 novembre 2024, con la quale, su richiesta dell'ANCI, la riunione tecnica convocata per il 19 novembre 2024 è stata anticipata al 18 novembre 2024;

CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica svoltasi il 18 novembre 2024, nell'ambito della quale sono state discusse le osservazioni formulate dalle regioni, dall'ANCI e dall'UPI, riguardo alle quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha formulato prime considerazioni;

CONSIDERATO che le regioni, l'ANCI e l'UPI, al termine della suddetta riunione, si sono impegnati a trasmettere formali osservazioni e proposte emendative al testo dello schema di decreto legislativo;

VISTA la nota prot. DAR n. 18393 del 18 novembre 2024, con la quale è stato convocato un secondo incontro, a livello tecnico, per il 26 novembre 2024;

VISTA la nota prot. DAR n. 18549 del 20 novembre 2024, con la quale è stato trasmesso il documento pervenuto dall'UPI, recante osservazioni e proposte emendative al testo dello schema di decreto legislativo, acquisito, in pari data, al prot. DAR n. 18536;



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota prot. DAR n. 18867 del 25 novembre 2024, con la quale è stato trasmesso il documento pervenuto dall'ANCI, recante proposte emendative al testo dello schema di decreto legislativo acquisito, in pari data, al prot. DAR n. 18861;

VISTA la nota prot. DAR n. 18874 del 25 novembre 2024, con la quale è stato trasmesso il documento pervenuto dal Coordinamento regionale della Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, recante osservazioni e proposte emendative al testo dello schema di decreto legislativo acquisito, in pari data, al prot. DAR n.18873;

VISTA la nota prot. DAR n. 18917 del 26 novembre 2024, con la quale è stato trasmesso il documento pervenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante le controdeduzioni alle osservazioni formulate dalle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTA la nota prot. DAR n. 18930 del 26 novembre 2024, con la quale è stato trasmesso il documento pervenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito, in pari data, al prot. DAR n. 18929, recante le controdeduzioni alle osservazioni formulate dall'UPI;

CONSIDERATI gli esiti dell'incontro svoltosi, a livello tecnico, il 26 novembre 2024, nel corso del quale è proseguito il confronto sulle richieste formulate dalle regioni e dalle autonomie locali, funzionale al perfezionamento, in Conferenza unificata, dell'*iter* di approvazione dello schema di decreto legislativo di cui trattasi;

VISTA la nota prot. DAR n. 18991 del 26 novembre 2024, con la quale è stato trasmesso il documento pervenuto dall'UPI, recante alcune riformulazioni, in esito al confronto a livello tecnico, alle proposte emendative, già trasmesse con nota prot. DAR n. 18549 del 20 novembre 2024, acquisito, in pari data, al prot. DAR n. 18989;

VISTA la nota prot. DAR n. 19029 del 27 novembre 2024, con la quale è stato trasmesso il documento, pervenuto dal Coordinamento regionale della Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in sostituzione del precedente trasmesso con nota prot. DAR n. 18874 del 25 novembre 2024, recante osservazioni e proposte emendative al testo dello schema di decreto legislativo di cui trattasi, acquisito, in pari data, al prot. DAR n.19025;

VISTA la nota prot. DAR n. 19038 del 27 novembre 2024, con la quale è stato trasmesso il documento, pervenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti acquisito, in pari data, al prot. DAR n.19037, recante le controdeduzioni alle osservazioni formulate dalle regioni, dall'ANCI e dall'UPI;

VISTA la nota prot. DAR n. 19040 del 27 novembre 2024, con la quale è stato trasmesso il parere formulato dal Dipartimento della Funzione pubblica circa le richieste emendative, avanzate dall'UPI, acquisito, in pari data, al prot. DAR n.19039;

VISTA la nota prot. DAR n. 19077 del 27 novembre 2024, acquisita al prot. DAR n. 19076, con la quale è stato trasmesso il parere formulato dall'Ufficio legislativo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che integra la posizione già espressa nel citato documento del 27 novembre 2024 - prot. DAR n. 19038 - circa le richieste emendative formulate dall'ANCI;



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota prot. DAR n. 19126 del 28 novembre 2024, con la quale è stato trasmesso il parere formulato dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo alle richieste emendative avanzate dall'ANCI e dall'UPI, acquisito, in pari data, al prot. DAR n. 19125;

CONSIDERATO che questa Conferenza, nella seduta del 28 novembre 2024, ha disposto il rinvio del punto su richiesta delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con l'assenso dell'ANCI e dell'UPI;

VISTA la nota prot. DAR n. 19414 del 2 dicembre 2024, con la quale è stata trasmessa la documentazione, pervenuta dal Coordinamento regionale della Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 19412;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta straordinaria del 3 dicembre 2024 di questa Conferenza:

- le regioni e le province autonome hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte prioritarie di cui all'allegato 1, con raccomandazioni, e con le ulteriori richieste di cui all'allegato 2 (allegato I);
- l'ANCI ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative di cui al documento allegato (allegato II);
- l'UPI ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle osservazioni e delle proposte emendative di cui al documento allegato (allegato III);

CONSIDERATO che il Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze ha evidenziato l'impossibilità, al momento, di esprimere una posizione compiuta riguardo alle richieste emendative formulate dalle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, dall'ANCI e dall'UPI;

CONSIDERATO che il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti ha sottolineato l'urgenza dell'espressione del parere nella Seduta odierna;

CONSIDERATO che il Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze, nel prendere atto della necessità di acquisire il parere sullo schema di decreto legislativo in parola, si è riservato di inoltrare le proprie valutazioni riguardo alle richieste avanzate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dall'ANCI e dall'UPI, sottolineando al contempo che le stesse potrebbero anche essere ostative rispetto alle suddette richieste.

CONSIDERATO che, il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti ha preso atto dell'impegno assunto dal Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 21 giugno 2022, n. 78, sullo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36", nei termini di cui in premessa e degli allegati documenti che costituiscono parte integrante del presente atto.



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena



Firmato digitalmente da
D'AVENA PAOLA
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO
DEI MINISTRI

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da
CALDEROLI ROBERTO
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

24/161/CU4/C4

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
“DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO
2023, N. 36”**

Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 21 giugno 2022, n. 78

Punto 4) O.d.g. Conferenza Unificata

**La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole
condizionato all'accoglimento delle proposte prioritarie di cui allegato 1, con
raccomandazioni, e con le ulteriori richieste di cui all'allegato 2.**

Roma, 2 dicembre 2024

All.ti: c.s.

A. EMENDAMENTI PRIORITARI ALLO SCHEMA DI DLGS CORRETTIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

In grassetto/grassetto-barrato: le modifiche del testo correttivo al d. lgs. n. 36/03 e le proposte emendative regionali

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI E RISCONTRO (INFORMALE) MIT
Art. 11. (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti) 2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1 e all'Allegato I.01. 4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'Allegato I.01.	2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile i contratti collettivi applicabili, se più di uno in riferimento alle prestazioni da eseguire, al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.e all'Allegato I.01.	Si propone la modifica in oggetto in quanto nell'appalto è possibile che sulla base delle specifiche prestazioni da eseguire i contratti collettivi applicabili siano più di uno (esempio: lavorazioni edili e lavorazioni meccaniche in un lavoro edile; oppure nei servizi prestazioni offerti alla CPV principale e prestazioni offerti a CPV secondari). In particolare, il problema si pone in caso di prestazioni miste assunte in raggruppamento tra imprese che applicano diversi contratti offerti alle prestazioni oggetto dell'appalto oppure in caso di categorie prevalenti incorporabili le cui prestazioni offrono a contratti diversi, come ad es. il contratto per l'edilizia e il contratto metalmeccanici per le lavorazioni relative agli impianti.
Art. 41. (Livelli e contenuti della progettazione) 13. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo medio del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, tenuto conto della dimensione o natura giuridica delle imprese, delle norme previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo medio del lavoro è determinato in relazione al	Art. 41. (Livelli e contenuti della progettazione) 13. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo medio del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, tenuto conto della dimensione o natura giuridica delle imprese, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo-costo medio del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in	MIT: ACCOGLIBILE La norma non è chiara nella formulazione e nell'individuazione di quali possono essere tali stazioni appaltanti e da chi debbano essere autorizzate ad approvare propri prezzi. La modifica è pertanto finalizzata a superare tale formulazione evitando possibili elusioni della normativa e specificando quali stazioni appaltanti possono utilizzare prezzi diversi da quelli delle Regioni.

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI
contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezzi predisposti prezzi aggiornati predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, sono autorizzati a non applicare quelli regionali. Per i contratti relativi a servizi, il costo medio delle prestazioni e dei prodotti necessari per l'esecuzione delle stesse è definito sulla base di prezzi e listini di riferimento, vigenti nell'area di interesse, ove esistenti, ovvero mediante analisi storiche e/o preventivi di mercato. I criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzi regionali sono definiti nell'allegato I.14. In sede di prima applicazione del presente codice, l'allegato I.14 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. In mancanza di prezzi aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.	considerazione. Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezzi predisposti prezzi aggiornati predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, sono autorizzati a non applicare quelli regionali, sono espressamente autorizzate dal MIT. Per i contratti relativi a servizi, il costo medio delle prestazioni e dei prodotti necessari per l'esecuzione delle stesse è definito sulla base di prezzi e listini di riferimento, vigenti nell'area di interesse, ove esistenti, ovvero mediante analisi storiche e/o preventivi di mercato. I criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzi regionali sono definiti nell'allegato I.14. In sede di prima applicazione del presente codice, l'allegato I.14 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. In mancanza di prezzi aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.	MIT: NON ACCOLTO MA SI PROVERA' A RISRIVERLO
Art. 99. (Verifica del possesso dei requisiti)	Art. 99. (Verifica del possesso dei requisiti)	

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI
3-bis. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti e, in ogni caso, non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.	3-bis. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti e, in ogni caso, non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità. 3 bis. Successivamente alla proposta di aggiudicazione, decorsi 30 giorni dall'avvio dell'attività di verifica sul possesso dei requisiti e sull'assenza delle cause di esclusione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione che è immediatamente efficace. Qualora, in esito all'attività di verifica, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione	La modifica ispirandosi al Codice antimafia prevede l'aggiudicazione anche in pendenza della conclusione dei controlli decorsi 30 giorni dall'avvio degli stessi. In caso di mancanza dei requisiti si prevede di intervenire sull'aggiudicazione per disporre l'annullamento e recedere dal contratto. In tal caso, in attuazione del principio che vieta l'indebito arricchimento in analogia alla normativa antimafia si prevede il pagamento delle prestazioni eseguite

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI
	appaltante, annulla l'aggiudicazione e recede dal contratto, ove già stipulato, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La stazione appaltante procede alle segnalazioni alle competenti autorità.	
Art. 116. (Collaudo e verifica di conformità)		MIT: ACCOGIUBILE
4. Per effettuare le attività di collaudo dei lavori le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristiche del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto per i dipendenti della stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tra i dipendenti della stazione appaltante oppure tra i dipendenti delle altre amministrazioni è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, oppure di altre amministrazioni pubbliche, e nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante affida l'incarico con le modalità previste dal codice. Per effettuare le attività di collaudo dei lavori: a) le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra il proprio personale o tra il personale di altre	Per effettuare le attività di collaudo dei lavori: a) le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra il proprio personale o tra il personale di altre amministrazioni	La modifica di cui alla lettera a) del comma 4 e al comma 4 bis è finalizzata a rimuovere una previsione che impone alle stazioni appaltanti l'accertamento un presupposto difficilmente verificabile, vale a dire la disponibilità di personale qualificato presso altre amministrazioni. Pertanto, in base alla formulazione proposta, in caso di carenza di organico o di appalti complessi, la stazione appaltante potrà nominare l'organo di collaudo tra il personale di altre stazioni appaltanti o, in alternativa, potrà rivolgersi al mercato per l'affidamento del relativo incarico.

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI
amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti; b) i concessionari e gli operatori economici che esercitano le attività previste dagli articoli da 146, 147, 148, 149, 150, 151 e 152 del codice nominano da uno a tre collaudatori di cui almeno uno deve essere individuato tra il personale di amministrazioni pubbliche. Tutti i collaudatori devono possedere qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto e requisiti di moralità, competenza e professionalità. 4-bis. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto per il personale della stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per il personale di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, dell'Allegato II.14. Tra le unità di personale della stazione appaltante o di altre amministrazioni pubbliche è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, oppure di altre amministrazioni pubbliche, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante affida l'incarico con le modalità previste dal codice.	pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti; 4-bis. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto per il personale della stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per il personale di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, dell'Allegato II.14. Tra le unità di personale della stazione appaltante o di altre amministrazioni pubbliche è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, oppure di altre amministrazioni pubbliche, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante affida l'incarico con le modalità previste dal codice. Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti di nominare il collaudatore tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.	MIT: ACCOGLIBILE CON RIFORMULAZIONE
Art. 119 (Subappalto) 2-bis. Nei contratti di sub-appalto o nei sub-contratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del sub-appalto o del sub-contratto, nel rispetto delle	2-bis. Nei contratti di sub-appalto o nei sub-contratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del sub-appalto o del sub-contratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 60 e in coerenza all'Allegato II.2-bis.	I sub-contratti diversi dai subappalti sono difficilmente controllabili dalle stazioni appaltanti, visto che la norma impone di comunicare solo i nominativi dei subcontrattenti, unitamente alle clausole sulla tracciabilità dei flussi finanziari, senza facoltà di intervento da parte della stazione appaltante per ulteriori profili, a differenza dei

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI
disposizioni di cui all'articolo 60 e in coerenza all'Allegato II-2-bis.	2bis - L'appaltatore è obbligato a inserire le clausole di revisione prezzi nei contratti di sub-appalto, riferite alle prestazioni o alle lavorazioni oggetto del sub-appalto o del sub-contratto, con le stesse modalità stabilite dalla stazione appaltante nei confronti dell'Appaltatore, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 60 e in coerenza all'Allegato II-2-bis. L'omessa applicazione della clausola di revisione prezzi nei suddetti contratti è responsabilità esclusiva dell'appaltatore.	subappalti. Le clausole di revisioni prezzi inserite devono prevedere le stesse modalità indicate dalla stazione appaltante sulla base dell'allegato II-2-bis. Si ritiene inoltre necessario specificare che l'applicazione della clausola revisione prezzi nei confronti del subappaltatore è di esclusiva responsabilità dell'appaltatore non potendo la stazione appaltante verificare tale adempimento. Il subappaltatore potrà fare ricorso agli ordinari strumenti anche giurisdizionali per far valere le proprie pretese.
Art. 221. (Indirizzo, coordinamento e monitoraggio presso la Cabina di regia. Governance dei servizi)		MIT: (ARTT. 221 E 223) ACCOGLIBILE CON RIFORMULAZIONE
3. Ciascuna amministrazione coinvolta nell'applicazione del codice trae dall'azione della Cabina di regia indicazioni e spunti per la propria attività. A tal fine, per i primi due semestri a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia, la Cabina di regia istituisce uno "sportello unico di supporto tecnico" (help desk) dedicato presso la sua segreteria, in collaborazione con le strutture del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dell'ANAC, anche condividendo i relativi dati e le relative informazioni. L'help desk effettua un'attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nel codice, sostenendone l'attuazione e individuandone eventuali criticità. Entro il settimo e il tredicesimo mese a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia la Cabina di regia presenta al Governo una relazione sulle attività dell'help desk, suggerendo se del caso interventi correttivi sul piano normativo e amministrativo e raccomandando le migliori pratiche organizzative e attuative.	3. Ciascuna amministrazione coinvolta nell'applicazione del codice trae dall'azione della Cabina di regia indicazioni e spunti per la propria attività. A tal fine, per i primi due semestri a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia, la Cabina di regia istituisce uno "sportello unico di supporto tecnico" (help desk) dedicato presso la sua segreteria, in collaborazione con le strutture del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dell'ANAC, anche condividendo i relativi dati e le relative informazioni. L'help desk effettua un'attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nel codice, sostenendone l'attuazione e individuandone eventuali criticità. Entro il settimo e il tredicesimo mese a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia la Cabina di regia presenta al Governo una relazione sulle attività dell'help desk, suggerendo se del caso interventi correttivi sul piano normativo e amministrativo e raccomandando le migliori pratiche organizzative e attuative.	Si ritiene di mantenere l'help desk e garantire piuttosto la funzionalità, quale strumento necessario a monitorare e segnalare anche eventuali modifiche normative in ordine alla piena attuazione del sistema di qualificazione e digitalizzazione delle stazioni appaltanti.
Art. 223. (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione)		MIT: (ARTT. 221 E 223) ACCOGLIBILE CON RIFORMULAZIONE

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI
1. Nell'ambito delle funzioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove le attività tecniche e amministrative occorrenti per l'adeguata e sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture ed effettua, con la collaborazione delle regioni o province autonome interessate, le attività di supporto necessarie per la vigilanza, da parte dell'autorità competente, sulla realizzazione delle infrastrutture.	10bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito, entro 60 giorni, il Tavolo Tecnico sulla digitalizzazione e sull'evoluzione del ciclo di vita dei contratti di cui agli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26 al fine di garantire il corretto funzionamento dell'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale. Il suddetto Tavolo è composto dal MIT, in qualità di coordinatore, nonché da rappresentanti dei Soggetti Aggregatori e delle Regioni, di ANCI e UPI, di AGID, di ANAC e di CONSIP designati dagli stessi entro 30 giorni.	La proposta di istituzione del Tavolo Tecnico sulla digitalizzazione e sull'evoluzione del ciclo di vita dei contratti presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti discende dall'esperienza attualmente in atto presso lo stesso ministero e dalla necessità di dare riconoscimento all'attuale consesso tecnico al fine di garantire maggiore operatività. Detta proposta di modifica normativa nasce dalla consapevolezza che la digitalizzazione del sistema nazionale di e-procurement necessita di un costante presidio tecnico-giuridico nell'ambito del quale affrontare non solo le diverse tematiche utili a garantire la corretta realizzazione di ciclo di vita digitale dei contratti, ma anche a individuare soluzioni innovative e migliorative di sviluppo del sistema stesso. MIT: RIMESSO ALLE VALUTAZIONI PCM Si ritiene opportuno adottare tutti gli atti regolamentari, così come previsto con le modifiche correttive al codice dei contratti pubblici, con il concerto della Conferenza Unificata visto l'impatto degli stessi sull'operato delle stazioni appaltanti e centrali di committenza di ambito locale.
Articolo 226-bis. (Disposizioni di semplificazione normativa) 3. L'allegato I.4 può essere abrogato e sostituito con un corrispondente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'allegato II.15 può essere abrogato e sostituito con un corrispondente decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici.	3-bis. I regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 relativamente all'allegato II.15, salvi i casi in cui è prevista l'intesa, sono adottati previo parere della Conferenza Unificata.	
4. Gli allegati di cui ai commi 1, 2 e 3 sostituiti ai sensi del presente articolo sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti di cui ai medesimi commi 1, 2 e 3, che li sostituiscono integralmente, anche in qualità di allegato al codice.”		

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI
ALLEGATO I.11 – Disposizioni relative all'organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Art. 47, comma4)		MIT: ACCOGLIBILE
Articolo 2. – Composizione 3. Sono componenti effettivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici: 4. tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalità. Questi, a far data dall'entrata in vigore del codice, sono i tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021; 	Articolo 2. – Composizione 3. Sono componenti effettivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici: 4. tre quattro rappresentanti, di cui due regionali, designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalità. Questi, a far data dall'entrata in vigore del codice, sono i tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021; 	<i>Le proposte di modifica ripristinano la partecipazione, di due rappresentanti regionali, anziché uno, quali componenti effettivi del CSLP.</i>

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI
B. EMENDAMENTI PROPOSTI A TITOLO DI RACCOMANDAZIONE (inserimento di nuovi articoli nello schema di d. lgs. correttivo) In grassetto/grassetto-barrato le proposte emendative regionali al d. lgs. n. 36/03 Art.45 – Incentivi alle funzioni tecniche 4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accetta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale	Art.45 – Incentivi alle funzioni tecniche 4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accetta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può il superare l'importo del 70 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente, e del 50 per cento per il personale dirigenziale, e solo per le attività indicate dall'allegato 1.10, in deroga al principio di onnicomprensività della remunerazione. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale	<i>La proposta mira a diminuire il massimale della retribuzione individuale del beneficiario dal 100% al 70% della retribuzione annua del dipendente, estendendone l'attribuzione anche al personale dirigente per un minor importo del 50 per cento. I dirigenti, pur risultando responsabili di progetto, firmatari di progetto per la fase di progettazione, del contratto per la fase di affidamento o del CRE/colliudo per la fase d'esecuzione con relativa assunzione di rischi e responsabilità, percepiscono un trattamento economico complessivo annuo non adeguato e spesso inferiore a quello dei propri collaboratori.</i> <i>L'unica deroga ammessa, limitatamente al periodo 2023-2025, riguarda gli appalti derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR, creando comunque una disparità di trattamento tra dirigenti responsabili di interventi finanziati con fondi PNRR/PNRC e dirigenti responsabili di investimenti di uguale o maggiore rilevanza tecnico-economica ma non finanziati con detti fondi europei.</i> <i>La deroga al principio di onnicomprensività della remunerazione dirigenziale è altresì contenuta per espresso previsione nella relazione al Codice redatta dal Consiglio di Stato (Cfr. pag.68, comma 4, ultimo periodo. È rimessa alla scelta politica se estendere o meno la disciplina ai dirigenti, in deroga al principio di onnicomprensività della remunerazione.</i>

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI
TESTO ALLEGATO I.01	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI
Articolo 2 (Identificazione del contratto collettivo applicabile) 3. Ai fini di cui al presente articolo, il contratto collettivo nazionale o territoriale di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione è individuato in base ai seguenti due criteri: 1) l'attività da eseguire, identificando il rispettivo codice ATECO, secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT, eventualmente anche in raffronto con il codice per gli appalti pubblici (CPV) indicato nel bando o nell'invito. L'ambito di applicazione del contratto collettivo di lavoro da indicare nel bando o nell'invito è individuato in relazione ai sottosettori con cui sono stati classificati i contratti collettivi nazionali depositati nell'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; 2) la maggiore rappresentatività comparata delle associazioni sindacali e delle associazioni datoriali firmatarie, secondo quanto indicato al comma 4. 4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano nel bando di gara o nell'invito il contratto collettivo nazionale di lavoro preso a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo del lavoro, adottate ai sensi dell'articolo 41, comma 13. Se non sono disponibili le tabelle per la determinazione del costo del lavoro, in presenza di più contratti collettivi di lavoro strettamente	Articolo 2 (Identificazione del contratto collettivo applicabile) <i>3bis. E' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il supporto del CNEI, un Osservatorio per la individuazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali di lavoro di cui al comma 3, sulla base dei seguenti parametri:</i> a) il numero complessivo dei lavoratori ai quali si applica il ccnl; b) il numero complessivo delle imprese associate e dei loro dipendenti; c) la diffusione territoriale, con riferimento al numero di sedi presenti sul territorio a livello nazionale; d) il numero dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti. 4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano nel bando di gara o nell'invito il contratto collettivo nazionale di lavoro preso a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo del lavoro, adottate ai sensi dell'articolo 41, comma 13. Se non sono disponibili le tabelle per la determinazione del costo del lavoro, in	Si condivide la necessità di presidiare con norme più stringenti la tutela dei lavoratori impiegati negli appalti pubblici, ma allo stesso tempo è necessario evitare che queste norme possano costituire presupposto per nuovi contenziosi andando oltre lo spirito e le finalità per cui sono introdotte. Le modifiche proposte agli artt. 2 e 4 dell'allegato mirano ad offrire un supporto qualificato alle stazioni appaltanti ed agli enti concedenti nella complessa fase di individuazione del contratto collettivo e della verifica delle equivalenze.

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI
connessi all'attività oggetto dell'appalto o della concessione, individuati ai sensi del comma 3, ai fini della verifica delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di cui all'articolo 11, comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti considerano i seguenti parametri: a) il numero complessivo dei lavoratori associati; b) il numero complessivo delle imprese associate; c) la diffusione territoriale, con riferimento al numero di sedi presenti sul territorio a livello nazionale e agli ambiti settoriali; d) il numero dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti. 5. Può essere altresì valutata, ai fini della verifica delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, la presenza di rappresentanti delle associazioni firmatarie dei contratti collettivi di lavoro nel Consiglio del CNEL.	presenza di più contratti collettivi di lavoro strettamente connessi all'attività oggetto dell'appalto o della concessione, individuati ai sensi del comma 3, ai fini della verifica delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di cui all'articolo 11, comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti considerano i dati dell'Osservatorio di cui al comma 3bis. seguenti parametri: a) il numero complessivo dei lavoratori associati; b) il numero complessivo delle imprese associate; c) la diffusione territoriale, con riferimento al numero di sedi presenti sul territorio a livello nazionale e agli ambiti settoriali; d) il numero dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti; 5. Può essere altresì valutata, ai fini della verifica delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, la presenza di rappresentanti delle associazioni firmatarie dei contratti collettivi di lavoro nel Consiglio del CNEL. Articolo 4 (Indicazione da parte dell'operatore economico di un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro)	
4. La stazione appaltante può ritenere sussistente l'equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua di cui al comma 2 risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell'invito e quando gli scostamenti rispetto ai parametri di cui al comma 3 sono marginali. 5. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri per la determinazione delle modalità di attestazione dell'equivalenza delle tutele di cui al comma 4.	4bis. Le verifiche delle dichiarazioni di equivalenza delle tutele ai sensi dell'art.4 possono essere effettuate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti con l'ausilio delle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.	

A. ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE ALLO SCHEMA DI D. LGS. CORRETTIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (ARTICOLATO)

In grassetto/grassetto barrato: le modifiche del testo correttivo al d. lgs. n. 36/03 e le proposte emendative regionali

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
	Art. 8. (Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito)	
	2. Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso, secondo le modalità previste dall'articolo 41, commi da 15 bis a 15 quater.	La proposta di integrazione si rende necessaria al fine di includere nella disciplina dell'equo compenso declinata mediante integrazione dell'art. 41 a tutte le prestazioni intellettuali il cui corrispettivo è determinato a tariffa e quindi soggetto alla legge sull'equo compenso.
	Art. 20. (Principi in materia di trasparenza)	MIT: ASSENTIBILE - DISPOSIZIONE DI COORDINAMENTO FORMALE
	3. Le regioni e le province autonome assicurano promuovono la trasparenza nel settore dei contratti pubblici.	MIT: NON ASSENTIBILE IN QUANTO L'OBLIGO ASSUNTO DALLE STAZIONI APPALTANTI NON È TENDENZIALE, MA DA ATTUARE CONCRETAMENTE NELLA PRASSI AMMINISTRATIVA. PERALTRO, L'ACCOGLIMENTO DI TALE PROPOSTA SOLO PER LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME INTRODURREBBE DEI DISALLINEAMENTI DI SISTEMA NON GIUSTIFICABILI.
Art. 24. (Fascicolo virtuale dell'operatore economico)		
1. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e per l'attestazione dei requisiti di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai criteri di selezione requisiti di cui all'articolo 100 che l'operatore economico inserisce	1. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e per l'attestazione dei requisiti di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai criteri di selezione requisiti di cui all'articolo 100 che l'operatore economico inserisce. 2bis) L'operatore economico nell'offerta presta il consenso all'accesso al fascicolo virtuale da parte della stazione appaltante.	Si inserisce il comma 2bis al fine di prevedere che l'operatore economico presta il consenso all'accesso al FVOE attraverso una dichiarazione resa al momento della presentazione dell'offerta. Ne conseguirebbe una maggiore semplificazione, sia per le SA che per gli operatori economici, dell'attività amministrativa preordinata allo svolgimento dei controlli sul possesso dei requisiti in capo a questi ultimi e un'accelerazione dei tempi complessivi di gara. MIT: ASSENTIBILE, CON RIFORMULAZIONE ALL'ARTICOLO 35 DEL CODICE TRATTANDOSI DI DISPOSIZIONE RIFERITA ALLA RISERVATEZZA: 5-BIS. IN SEDE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, GLI OPERATORI ECONOMICI TRASMETTONO ALLA STAZIONE APPALTANTE E AGLI ENTI CONCEDENTI IL CONSENSO AL
3. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni o delle informazioni di cui all'articolo agli articoli 94 e 95 garantiscono alla Banca dati		

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
nazionale dei contratti pubblici, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e l'accesso per interoperabilità alle proprie banche dati, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del presente codice, la disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l'intero ciclo di vita digitale di contratti pubblici. La regola dell'accesso per interoperabilità costituisce norma speciale nel settore degli appalti pubblici e, in caso di contrasto, prevale sulle disposizioni sul funzionamento delle banche dati che alimentano la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. La violazione del predetto dell'obbligo di cui al primo periodo è punita ai sensi dell'articolo 23, comma 8. L'ANAC garantisce l'accessibilità al fascicolo virtuale dell'operatore economico alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 100, comma 4, limitatamente ai dati di rispettiva competenza. L'ANAC può predisporre elenchi aggiornati di operatori economici già accettati secondo quanto previsto dal comma 1 e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per procedure di affidamento diverse.	Art 35 (Accesso agli atti e riservatezza) 1. Fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione: a) possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta tecnica o a giustificazione della offerta che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale;	TRATTAMENTO DEI DATI CONTENUTI NEL FASCICOLO VIRTUALE DELL'ARTICOLO 24, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196, AI FINI DELLA VERIFICA DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE E DELL'ENTE CONCEDENTE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 99, NONCHÉ PER LE ALTRE FINALITÀ PREVISTE DAL CODICE. <i>La modifica inserita serve a delimitare giuridicamente le parti di offerta che possono essere sottratte all'accesso per motivi di segretezza, al fine di garantire maggiore certezza applicativa nell'individuazione dei segreti tecnici e commerciali. In questo modo si evita quanto si verifica di frequente nella prassi e cioè l'oscuramento dell'intera offerta economica in quanto vengono portati nell'ambito dei segreti anche informazioni e dati che non lo sono con necessità di attivare la procedura di verifica e valutazione e comunicazione prevista dall'articolo 36.</i> MIT: ASSENTIBILE CON LA SEGUENTE RIFORMULAZIONE:

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
		"A) POSSONO ESSERE ESCLUSI IN RELAZIONE ALLE INFORMAZIONI FORNITE NELL'AMBITO DELL'OFFERTA O A GIUSTIFICAZIONE DELLA MEDESIMA CHE COSTITUISCANO, SECONDO MOTIVATA E COMPROVATA DICHIARAZIONE DELL'OFFERENTE, SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI, ANCHE RISULTANTI DA SCOPERTE, INNOVAZIONI, PROGETTI TUTELATI DA TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE." MIT: NON ASSENTIBILE IN TUTTO LA NOVELLA PROPOSTA IN QUANTO NON SI RITIENE DI DOVER LIMITARE LA DISCREZIONALITÀ DELLA SA NEL DEFINIRE L'AMPIEZZA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO. APPARE INVECE ASSENTIBILE RICOMPREDERE FRA I SEGRETI COMMERCIALI ESCLUSI ANCHE QUELLI RISULTANTI DA SCOPERTE, INNOVAZIONI, PROGETTI TUTELATI DA TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE. IN OGNI CASO, INFATTI, È SEMPRE FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DAL COMMA 5 (ACCESSO FINALIZZATO ALLA TUTELA IN GIUDIZIO DEI PROPRI INTERESSI GIURIDICI SICCOME RILEVANTI NELLA PROCEDURA DI GARA).
	Art. 36. (Norme procedurali e processuali in tema di accesso)	Le modifiche proposte agli artt. 35 e 36 servono a chiarire che la documentazione acquisita, salvo le informazioni che costituiscono segreti tecnici, è messa a disposizione in accesso senza oscuramento in quanto la documentazione facente parte del procedimento che ha portato all'aggiudicazione deve essere resa visibile per consentire la di comprendere le valutazioni svolte dall'amministrazione. La previsione del comma 2 bis tiene conto dell'applicazione dell'istituto dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3, e disciplina le modalità in cui viene messa a disposizione la documentazione della busta amministrativa presentata dagli operatori economici diversi dall'aggiudicatario che non è stata oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante secondo la predetta disposizione di cui all'art. 107.

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
-----------------------------	------------------------------------	----------------------------------

	1. L'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili come acquisiti, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 per l'offerta tecnica, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90. 2. Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque tre posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate. 2. bis Nei casi in cui la stazione appaltante o l'ente concedente faccia ricorso alla facoltà di cui all'articolo 107, comma 3, la documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici di cui al comma 2 diversi dall'aggiudicatario è resa disponibile così come acquisita anche in assenza di verifica della regolarità della stessa. 3. Nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l'ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte tecniche di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a). 4. Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intimamente possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso. 5. Nel caso in cui la stazione appaltante o l'ente concedente ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dall'offerente ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a), l'ostensione delle parti dell'offerta tecnica di cui è stato richiesto l'oscuramento non è consentita prima del decorso del termine di impugnazione delle decisioni di cui al comma 4.	MIT: NON ASSENTIBILE IN QUANTO SI RITIENE COMUNQUE NECESSARIA UNA PREVIA "ANALISI" DA PARTE DELLA STAZIONE CIRCA LA COERENZA FRA LA RICHIESTA E I FINI PER I QUALI L'ISTANZA STESSA VIENE PRESENTATA. MIT: NON ASSENTIBILE IN QUANTO IL NUMERO 5 APPARE CONFERENTE IN RELAZIONE ALLA ATTIVAZIONE DI UN POSSIBILE GIUDIZIO E, SEGNOTAMENTE, CON RIFERIMENTO ALL'INTERESSE ALLA IMPUGNATIVA, AL SUPERAMENTO DELLA C.D. PROVA DI RESISTENZA. MIT: NON ASSENTIBILE IN QUANTO, COERENTEMENTE CON QUANTO SOPRA RILEVATO, NON SI RITIENE DI DOVER LIMITARE L'OSCURAMENTO ALLA SOLA OFFERTA TECNICA, LASCIANDO LA VALUTAZIONE ALLA ST IN RELAZIONE AL CASO CONCRETO (FATTA SALVA LA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DEI PROPRI INTERESSI IN GIUDIZIO) MIT: NON ASSENTIBILE IN COERENZA CON QUANTO SOPRA RILEVATO.
--	---	--

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
	Art.37. (Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi)	
	3. Il programma triennale di acquisti di beni e servizi, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b).	La proposta coordinata con quella all'art. 175, comma 1, è finalizzata a chiarire a fronte di terminologia diversa utilizzata dal citato art. 175, le modalità di pubblicazione delle esigenze che possono essere soddisfatte mediante ricorso a forme di PPP. MIT: NON ASSENTIBILE IN QUANTO LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PPP E CONCESSIONI RIENTRANO NEL NOVERO DI MODIFICHE PIÙ COMPLESSIVE ADOTTATE A SEGUITO DI INTERLOCUZIONI E RICHIESTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Art. 38. (Localizzazione e approvazione del progetto delle opere)		
3. La stazione appaltante o l'ente concedente convoca, ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché della localizzazione dell'opera, una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall'opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute. Nei casi diversi dal comma 2, l'amministrazione procedente, la stazione appaltante o l'ente concedente convoca, ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché della localizzazione dell'opera, una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall'opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute.	3. La stazione appaltante o l'ente concedente convoca, ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché della localizzazione dell'opera, una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall'opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute. Nei casi diversi dal comma 2, l'amministrazione procedente, la stazione appaltante o l'ente concedente convoca, ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché della localizzazione dell'opera, una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall'opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute. Ai fini di cui al presente articolo, per le opere di interesse statale, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche può agire quale amministrazione	In merito alla sostituzione del comma 3 dell'art. 38 appare utile specificare che l'accordo di programma di cui all'ultimo periodo riguarda esclusivamente le opere di interesse statale. In riferimento al comma 10 dell'art. 38, sugli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, la prossi applicativa ha evidenziato una criticità in merito al coordinamento con la vigente normativa urbanistico-edilizia che attribuisce specifiche competenze ai consigli comunali con particolare riguardo all'approvazione di progetti in variante urbanistica. Non appare chiaro infatti se il rappresentante dell'ente locale in conferenza debba esprimersi a valle di una deliberazione del consiglio comunale o se il Codice abbia inteso introdurre una deroga in merito. Si rende pertanto necessario inserire nel decreto correttivo un chiarimento normativo accompagnato da un maggior dettaglio sui profili procedurali sia nel caso in cui si ritenga di: a. confermare l'interpretazione in base alla quale la conferenza di servizi si esprime sulla sorta della delibera del consiglio comunale; sia nel caso in cui si ritenga

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
quale amministrazione procedente, previa stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 con una pubblica amministrazione, quando non è tenuto all'espressione di un parere ai sensi dell'articolo 38, commi 4 e 5.	procedente, previa stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 con una pubblica amministrazione, quando non è tenuto all'espressione di un parere ai sensi dell'articolo 38, commi 4 e 5. 10. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 9, approva il progetto e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici. L'intesa tra gli enti interessati, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Essa comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, la valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, i titoli abilitativi necessari, e la dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità delle opere nonché il vincolo preordinato all'esproprio e consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato. Nel caso di cui al periodo precedente, il rappresentante del Comune interessato si esprime su mandato del Consiglio comunale che procede alla successiva ratifica della determinazione conclusiva, entro il termine di 30 giorni. A tal fine, le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono	b. che la conferenza possa esprimersi anche senza previa deliberazione consiliare. In tale evenienza si potrebbe ipotizzare un previo mandato consiliare al rappresentante in cds ed una ratifica successiva alla determinazione conclusiva. MIT: ASSENTIBILE - LA PRECISAZIONE RISPONDE AD ESIGENZA DI CHIAREZZA APPLICATIVA MIT: NON ASSENTIBILE IN QUANTO A FRONTE DI UNA SEMPLIFICAZIONE PREVISTA DAL CODICE SI INTRODURREBBE UN ONERE BUROCRATICO E PROCEDIMENTALE ULTERIORE L'INTESA TRA GLI ENTI INTERESSATI, FRA CUI I COMUNI, IN ORDINE ALLA LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA, INFATTI, HA GIÀ EFFETTO DI VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI.

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
-----------------------------	------------------------------------	----------------------------------

	autorizzare interventi edili incompatibili con la localizzazione dell'opera.	
Art. 43. (Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni)	Art. 43. (Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni)	La stima parametrica non è idonea alla valutazione economica del progetto. Il valore del progetto è quello determinato a livello di DIP, che è il documento necessario per l'inserimento dell'intervento in programmazione.
1-A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima parametrica del valore del progetto superiore a 2 milioni di euro ovvero alla soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera a) in caso di interventi su edifici di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l'uso adozione dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l'uso dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.	A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima parametrica del valore del progetto, così come definito nel DIP, di importo superiore a 2 milioni di euro ovvero alla soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera a) in caso di interventi su edifici di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.	MIT: ASSENTIBILE, CON LA SEGUENTE RIFORMULAZIONE, PROPOSTA IN CONFORMITÀ A PRECEDENTI DETTATI NORMATIVI GIÀ PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE IN MATERIA (PER ES. CON RIFERIMENTO AI CONTENUTI DEL PROGETTO PRELIMINARE). LA RIFORMULAZIONE PROPOSTA, PERALTRÒ, AMPLIA CONCETTUALMENTE LA NOZIONE DI CALCOLO RELATIVO AL COSTO DEI LAVORI E, PERTANTO, SI PALESA MAGGIORMENTE ADERENTE ALLA RATIO SOTTESA ALLA DISPOSIZIONE IN ESAME: "A. DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2025, LE STAZIONI APPALTANTI E GLI ENTI CONCEDENTI ADOTTANO METODI E STRUMENTI DI GESTIONE INFORMATIVA DIGITALE DELLE COSTRUZIONI PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI NUOVA COSTRUZIONE E PER GLI INTERVENTI SU COSTRUZIONI ESISTENTI CON STIMA DEL COSTO PRESUNTO DEI LAVORI PARAMETRICA-DEL VALORE-DEL PROGETTO, DI IMPORTO SUPERIORE A 2 MILIONI DI EURO OVERTO ALLA SOGLIA DELL'ARTICOLO 14, COMMA 1, LETTERA A) IN CASO DI INTERVENTI SU EDIFICI DI CUI ALL'ARTICOLO 10, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42"

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
Art. 44. (Appalto integrato) 1. Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria. Con apposite linee guida del Consiglio Superiore dei lavori pubblici sono definiti gli indirizzi tecnici per lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base di gara per l'affidamento del contratto di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori.	Art. 44. (Appalto integrato) Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria. Con apposite linee guida del Consiglio Superiore dei lavori pubblici sono definiti gli indirizzi tecnici per lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base di gara per l'affidamento del contratto di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori	La materia è oggetto di regolazione nell'Allegato I.7, la previsione potrebbe creare disomogeneità di disciplina. La disciplina compiuta dei contenuti della progettazione deve pertanto essere contenuta in un'unica fonte normativa dove eventualmente individuare le specificità del progetto in caso di appalto integrato. MIT: ASSENTIBILE LA PROPOSTA ALLA LUCE DEL PRINCIPIO DI AUTOCONCLUSIVITÀ DEL CODICE.
Art. 50 (Procedure per l'affidamento)	Art. 50 Procedure affidamento 2 bis. Nelle procedure negoziate di cui al comma 1, lett. c), d) ed e), al fine di garantire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese quando l'indagine di mercato o l'individuazione all'interno degli elenchi, sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Se si avvale di tale possibilità, la stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente.	La presente modifica, finalizzata a soddisfare le esigenze di celerità e semplificazione nella selezione dell'operatore economico nel caso di indagine di mercato o di individuazione all'interno degli elenchi, effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata, contempla la possibilità di estendere la previsione di cui all'art. 107, comma 3, dettata ad oggi per le sole procedure aperte (sopra soglia), agli affidamenti sottosoglia sopra individuati. MIT: NON ASSENTIBILE IL PRINCIPIO EMENDATIVO, IN QUANTO LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SONO STATE GIÀ OGGETTO DI INTERLOCUZIONE CON LE COMMISSIONI UE E DI INTERVENTI CHIARIFICATORI ANCHE DELLO STESSO MIT (CFR. CIRCOLARE DEL 20 NOVEMBRE 2023, N. 298 NEGLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA, SI RITENE IN OGNI CASO PRIORITARIA LA DIFESA DEI PRINCIPI DI SEMPLIFICAZIONE.

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
Art. 57. (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale) 1. Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai	Art. 52 (Controllo sul possesso dei requisiti) 1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. La verifica dei requisiti relativamente ai soggetti individuati dalla stazione appaltante avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico.	L'integrazione del comma 1 ha lo scopo di consentire l'utilizzo dell'FVOE anche per i controlli a campione. MIT: ASSENTIBILE CON RIFORMULAZIONE: LA VERIFICA DEI REQUISITI RELATIVAMENTE AI SOGGETTI INDIVIDUATI DALLA STAZIONE APPALTANTE ALLESTITO DEL CONTROLLO A CAMPIONE AVVIENE ATTRAVERSO IL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO.
1. Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai		Non è chiaro quale sia l'ambito applicativo dell'Allegato II.3. I meccanismi premiali dovrebbero inoltre essere trasposti nell'art. 108 anche per coordinare tali meccanismi con la premialità accordata al possesso della certificazione della parità di genere. Con la modifica si vuole chiarire l'ambito applicativo prevedendo l'applicazione per i meccanismi e strumenti premiali del solo comma 5 dell'art. 1 dell'allegato II.3 e dell'intero allegato per gli appalti finanziati con risorse PNRR e PNC.

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
dependenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare. Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a: a) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio; b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'articolo 11. 2-bis. L'allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità	a) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato nei contratti di servizi ad alta intensità di manodopera, tenuto conto della tipologia di intervento e del settore di riferimento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio. La stazione appaltante o l'ente concedente possono individuare dette misure nell'ambito degli strumenti e delle misure previste dal comma 5 dell'articolo 1 dell'Allegato II.3; 2-bis. L'allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, con riferimento agli appalti finanziati con risorse PNRR e PNC.	MIT: NON ASSENTIBILE, IN QUANTO L'ATTUALE DISPOSIZIONE, COSÌ COME NOVELLATA DALLO SCHEMA DI DECRETO, SI SOSTANZIA IN UN MERO CHIARIMENTO TESTUALE, CHE NON ALTERA L'IMPIANTO ORIGINALE DELLA NORMA, LA CUI ATTUAZIONE È PERALTRO CONNESSA ALL'INVESTIMENTO DEL PNRR "SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE" (MISSIONE 5 COESIONE E INCLUSIONE - COMPONENTE 1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - INVESTIMENTO 1.3), A TITOLARITÀ DEL DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ, MIRANTE AD ACCOMPAGNARE ED INCENTIVARE LE IMPRESE AD ADOTTARE POLICY ADEGUATE A RIDURRE IL DIVARIO DI GENERE IN TUTTE LE AREE MAGGIORMENTE CRITICHE, QUALI AD ESEMPIO, OPPORTUNITÀ DI CRESCITA IN AZIENDA, PARITÀ SALARIALE A PARITÀ DI MANSIONI E TUTELA DELLA MATERNITÀ
Art. 59. (Accordi quadro) 1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. Nei casi di cui al presente comma, la decisione a contrarre di cui all'articolo 17, comma 1, indica le esigenze di	Art. 59. (Accordi quadro) 1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. Nei casi di cui al presente comma, la decisione a contrarre di cui all'articolo 17, comma 1 indica le esigenze di	Gli accordi quadro sono gli strumenti ai quali ricorrono i soggetti aggregatori in relazione alle categorie merceologiche oggetto del DPCM attuativo dell'art. 9 del DL 66/2014 e relativamente a categorie di spesa sanitaria nell'utilizzazione dei quali occorre tener conto delle caratteristiche dei pazienti e quindi non è sempre possibile

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Nei casi di cui al comma 4, lettera a) la decisione a contrarre indica altresì le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare l'equilibrio di ciascun contratto. L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini dell'ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all'accordo quadro non è ammissibile ove l'appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo. 5-bis. Quando l'esecuzione dell'accordo quadro non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, è sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), la possibilità per l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.	programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Nei casi di cui al comma 4, lettera a), la decisione a contrarre tenuto conto delle prestazioni del contratto, indica altresì ove possibile le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare l'equilibrio di ciascun contratto.	definite quote di utilizzazione ed occorre tener conto dell'appropriatezza terapeutica. Si richiamano ad es. le gare con le quali si acquistano beni che devono essere soddisfare le esigenze cliniche dei pazienti e dei piani terapeutici (dispositivi per diabetici, stent, protesi, defibrillatori, biosimilari.... per i quali a seconda della condizione del paziente occorre utilizzare tipologie diverse che potrebbero essere fornite da fornitori diversi che fanno parte dell'IAQ). MIT: AL FINE DI TENER CONTO DELLE ESIGENZE RAPPRESENTATE IN SEDE DI CU CON RIGUARDO ALLA SPECIALITÀ DI ALCUNI ACCORDI, SI PROPONE LA SEGUENTE RIFORMULAZIONE (PERIODO AGGIUNTIVO): "LA STAZIONE APPALTANTE FORNISCE CONGRUA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLE RAGIONI CHE NON CONSENTONO DI INDICARE LE PERCENTUALI DI AFFIDAMENTO AI SENSI DEL PRESENTE COMMA".
Art. 62. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)	Art. 62. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)	
3. L'allegato di cui al comma 2 indica i requisiti necessari per ottenere la qualificazione e disciplina gli incentivi, nonché i requisiti premianti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi	2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti, ad esclusione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.	La richiesta di modifica si basa sulle medesime motivazioni indicate nella nota ANAC del 27/02/2024 con la quale gli istituti scolastici avevano ottenuto una deroga potendo procedere autonomamente agli affidamenti dei "viaggi studio" e delle concessioni dei distributori di bevande non essendo in possesso di adeguate qualificazioni e che tale condizione risulta essere non facilmente superabile. MIT: NON ASSENTIBILE, IN QUANTO, IL RISPETTO DELLA DISCIPLINA VIGENTE IN MATERIA DI QUALIFICAZIONE RISULTA PRIORITARIO PER LA COMMISSIONE EUROPEA IN VIRTÙ DEGLI IMPEGNI ASSUNTI. QUALORA FOSSE ACCOLTA LA RIFORMULAZIONE PROPOSTA DALLA CONFERENZA, L'OBIETTIVO DI CENTRALIZZAZIONE E

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
del l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita l'ANAC, previa intesa in sede di e la Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. 4. L'allegato di cui al comma 2 può essere integrato con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la efficace attuazione del presente articolo, dell'articolo 63 e del relativo regime sanzionatorio, nonché per il coordinamento, in capo all'ANAC, dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza. 6. Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1, del presente articolo: a. procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata; b. ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate; c. procedono ad affidamenti per servizi e forniture affidamenti di appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente; d. effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminarare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della	4. L'allegato di cui al comma 2 può essere integrato con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la efficace attuazione del presente articolo, dell'articolo 63 e del relativo regime sanzionatorio, nonché per il coordinamento, in capo all'ANAC, dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.	RIDUZIONE DELLE SSAA NON POTREBBE ESSERE CONSEGUITO. PERALTRÒ, È AD OGGI ATTIVO UN TAVOLO INTERISTITUZIONALE CHE GIÀ STA GIÀ INTERVENENDO PER ADOTTARE GLI OPPORTUNI INTERVENTI IN MATERIA DI APPALTI DI SERVIZI SUGLI ENTI SCOLASTICI IN VIA AMMINISTRATIVA <i>Non si comprende il senso dell'integrazione, inoltre già la vigente previsione del coordinamento dei soggetti aggregatori da parte di Anac non è coerente con il sistema che affida al Mef tale coordinamento.</i> MIT: NON ASSENTIBILE

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
-----------------------------	------------------------------------	----------------------------------

stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali; e. eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione; f. eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c); g. qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante-affidataria. 6-bis. Le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata anche per le procedure di importo inferiore alle soglie di cui al comma 1. 17. Dall'applicazione del presente articolo e dell'articolo 63 sono esclusi le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152 nonché gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice. Con modifiche e integrazioni all'allegato II.4 possono essere disciplinati i criteri di qualificazione per gli enti e i soggetti di cui al primo periodo e le regole di iscrizione nell'elenco ANAC, oltre che le regole di funzionamento e gli ambiti di riferimento delle relative centrali di committenza. 18. La progettazione Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c).		
Art. 63. (Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza)	Art. 63. (Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza)	

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
10. In relazione al parametro di cui alla lettera b) del comma 7, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione definisce i requisiti per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, senza finalità di lucro, che svolgono attività formative, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attività di accreditamento nonché alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti. In relazione al requisito di cui al comma 7, lettera b), e al requisito della formazione del personale propedeutico alla qualificazione per l'esecuzione, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione definisce le modalità per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, che svolgono attività formative, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attività di accreditamento nonché alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti.	10. In relazione al requisito di cui al comma 7, lettera b), e al requisito della formazione del personale propedeutico alla qualificazione per l'esecuzione, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, sentita la Conferenza Unificata, definisce le modalità per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, che svolgono attività formative, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attività di accreditamento nonché alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti.	Per la definizione dei requisiti degli Enti formatori si ritiene necessario coinvolgere il sistema delle Regioni e delle Autonomie Locali, ove si consideri anche la competenza delle Regioni e delle Province autonome in materia di formazione. MIT: ASSENTIBILE PER QUANTO DI COMPETENZA DEL MIT, FERME REstando LE OPPORTUNE INTERLOCUZIONI CON SNA
Art. 67. (Consorzi non necessari) 1. I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 109, comma 4 dall'Allegato II.12. 2. L'allegato II.12 disciplina, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 109, comma 4 con il regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b), la qualificazione degli operatori economici, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d): a. per gli appalti di servizi e forniture, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; b) per gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli		Le modifiche introdotte costituiscono attuazione di quanto richiesto, soprattutto dalle PMI, in sede di Consultazione pubblica: il consorzio stabile non può essere uno strumento per eludere le norme sui requisiti di gara e di restringimento della concorrenza, mediante un'alterazione delle condizioni di accesso alle procedure di affidamento. La ratio della disposizione così come presente nello schema di decreto è pertanto quella di distinguere i consorzi stabili da quelli che non lo sono sostanzialmente ed effettivamente, in quanto spendono requisiti di altre imprese che non sono quelle che poi eseguono concretamente il contratto (la spendita dei requisiti di altre imprese non esecutivi è possibile solo attraverso avallamento, che costituisce tuttavia, un iter procedimentale già disciplinato e strutturato). È necessario chiedere un chiarimento e rivalutare il significato della modifica, pertanto, non coerente con la natura dei consorzi stabili e con l'art. 32 dell'allegato II.12 in

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate per gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi attraverso le seguenti modalità: 1) sulla base dei requisiti posseduti in proprio dal consorzio; 2) sulla base dei requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni; 3) sulla base dei requisiti posseduti delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto, mediante avallimento ai sensi dell'articolo 104. 3. Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorzio esecutore. 4. I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorzi indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Quando il consorzio designato è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo		base di quale i consorzi stabili devono possedere e qualificarsi con una propria attestazione SOA che si ottiene attraverso la somma delle classifiche delle SOA di tutte le consorziate.

[Handwritten signature]

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
-----------------------------	------------------------------------	----------------------------------

65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97. 5. I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando i requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. 7. Possono essere oggetto di avallamento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio. Possono essere oggetto di avallamento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio. Possono essere oggetto di avallamento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio, in proprio. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.	Art. 66. (Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria) 2 bis. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico dovrà essere espletato da tecnici in possesso delle competenze richieste, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente già indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. In sede di presentazione dell'offerta dovrà inoltre essere indicata la persona fisica	Si ritiene opportuno reintrodurre la disposizione del previgente codice circa la necessità di indicare in sede di offerta il gruppo dei tecnici costituenti il gruppo di lavoro con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali attesa la natura personale della responsabilità nell'esecuzione dei servizi. MIT: NON ASSENTITILE IN QUANTO INTRODUCE ONERI AMMINISTRATIVI ULTERIORI.
--	--	---

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
	incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.	
Art. 82bis. (Accordi di collaborazione)	Art. 82bis. (Accordi di collaborazione)	
1. Le stazioni appaltanti possono inserire nei documenti di gara di cui all'articolo 82 lo schema di un accordo di collaborazione plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all'articolo 1, mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell'esecuzione dell'accordo. 2. Lo schema di accordo è redatto in coerenza con l'Allegato II-6-bis, e definisce, in considerazione dell'oggetto del contratto principale, gli obiettivi principali e collaterali della collaborazione, nel rispetto del principio della fiducia di cui all'articolo 2, indicando, altresì, le eventuali premialità previste per la realizzazione dei medesimi obiettivi. 3. All'esito dell'aggiudicazione, la stazione appaltante sottopone l'accordo di collaborazione alla sottoscrizione dell'appaltatore e delle altre parti coinvolte in misura significativa, individuate ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II-6 bis. L'accordo disciplina le modalità di adesione degli ulteriori operatori economici coinvolti nella fase dell'esecuzione in un momento successivo alla sottoscrizione del medesimo. 4. Al fine di monitorare gli effetti prodotti dalle disposizioni di cui al presente articolo, le stazioni appaltanti comunicano alla piattaforma del Servizio Contratti Pubblici di cui all'articolo 223, comma 10, gli accordi di collaborazione stipulati all'esito della fase di aggiudicazione. Il Servizio Contratti Pubblici monitora i	1. Le stazioni appaltanti possono inserire nei documenti di gara di cui all'articolo 82 lo schema di un accordo di collaborazione plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all'articolo 1, mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell'esecuzione dell'accordo. 2. Lo schema di accordo è redatto in coerenza con l'Allegato II-6-bis, e definisce, in considerazione dell'oggetto del contratto principale, gli obiettivi principali e collaterali della collaborazione, nel rispetto del principio della fiducia di cui all'articolo 2, indicando, altresì, le eventuali premialità previste per la realizzazione dei medesimi obiettivi. 3. All'esito dell'aggiudicazione, la stazione appaltante sottopone l'accordo di collaborazione alla sottoscrizione dell'appaltatore e delle altre parti coinvolte in misura significativa, individuate ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II-6 bis. L'accordo disciplina le modalità di adesione degli ulteriori operatori economici coinvolti nella fase dell'esecuzione in un momento successivo alla sottoscrizione del medesimo. 4. Al fine di monitorare gli effetti prodotti dalle disposizioni di cui al presente articolo, le stazioni appaltanti comunicano alla piattaforma del Servizio Contratti Pubblici di cui all'articolo 223, comma 10, gli accordi di collaborazione stipulati all'esito della fase di aggiudicazione. Il Servizio Contratti Pubblici monitora i	L'accordo in esame è una sede permanente di dialogo fra SA e tutti gli altri soggetti che intervengono nella esecuzione del contratto. Non è chiara l'utilità di questa previsione che sembra eccedere l'ambito della delega per il correttivo. Se ne propone l'eliminazione o, in subordine, il mantenimento con contestuale soppressione del collegio consultivo tecnico. MIT: ESISTONO GIÀ NELLA PRASSI ACCORDI DI COLLABORAZIONE CHE VENGONO STIPULATI A LEGISLAZIONE VIGENTE. I PRIMI DATI DISPONIBILI DIMOSTRANO CHE QUESTI ACCORDI RIDUCONO IL CONTENZIOSO, FAVORISCONO IL RISPETTO DEI TEMPI E IL CONTENIMENTO DEI COSTI. SI INTENDE CON LA "POSITIVIZZAZIONE" DI TALE ISTITUTO DARE UNA VESTE UNICA ALLE SPERIMENTAZIONI SPURIE CHE SI STANNO AVENDO SUL TERRITORIO, SCONGIURANDO AL CONTEMPO CHE TALE NUOVO STRUMENTO SIA UN ATTO INTEGRATIVO DEL CONTRATTO DAL PUNTO DI VISTA CIVILISTICO.

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
risultati perseguiti nella fase dell'esecuzione mediante l'accordo di collaborazione e riferisce periodicamente alla Cabina di regia di cui all'articolo 221.	risultati perseguiti nella fase dell'esecuzione mediante l'accordo di collaborazione e riferisce periodicamente alla Cabina di regia di cui all'articolo 221.	
Art. 100. (Requisiti di ordine speciale)		
7. Fino alla emanazione del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b), il periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo di attestazione (SOA) e la qualificazione ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti.		
8. Con il regolamento di cui al sesto periodo del comma 4 regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b), sono in ogni caso disciplinati: a. la procedura per ottenere l'attestazione di qualificazione e per il suo rinnovo, prevedendo che l'operatore economico richieda la conferma dell'attestazione nel caso in cui, nel periodo di validità dell'attestazione, intervenga una modifica soggettiva; b. i requisiti per la dimostrazione dell'adeguata capacità economica e finanziaria e per la dimostrazione del possesso di adeguate attrezzature tecniche e di adeguato organico; c. le modalità di qualificazione degli operatori economici di cui all'articolo 67, comma 1, sulla base del criterio del cumulo nonché i criteri di imputazione di cui all'articolo 67, comma 6; d. le modalità di documentazione delle pregresse esperienze professionali, considerando anche i lavori eseguiti a favore di soggetti privati che siano comprovati da idonea documentazione; e. le modalità di verifica a campione compiute dagli organismi di attestazione; f. il periodo di durata dell'attestazione di qualificazione e i periodi intermedi di verifica del mantenimento dei requisiti.		

TESTO COORDINATO CORRETTIVO

TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI

MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT

8. i casi di sospensione e di decadenza dall'attestazione di qualificazione già rilasciata, prevedendo sanzioni interdittive nel caso di presentazione di falsa documentazione agli organismi di attestazione.

10. Con ~~regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b),~~ **regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b),** è altresì definita la disciplina della qualificazione degli operatori economici per gli appalti di servizi e forniture. Il regolamento contiene, tra l'altro: la definizione delle tipologie per le quali è possibile una classificazione per valore, la competenza a rilasciare la relativa attestazione, la procedura e le condizioni per la relativa richiesta, il regime sanzionatorio.

11. Fino alla data di entrata in vigore del ~~regolamento di cui al sesto periodo del comma 4~~ **regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b),** per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, ~~maturato nel triennio precedente maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti~~ **maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti** a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito ~~nel precedente triennio~~ **negli ultimi dieci anni** dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

11. Fino alla data di entrata in vigore del ~~regolamento di cui al sesto periodo del comma 4~~ **regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b),** per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente ~~maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti~~ **maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti** a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio ~~negli ultimi dieci anni~~ **negli ultimi dieci anni** dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.
Nei servizi di architettura e ingegneria il periodo di riferimento per i requisiti di capacità economico finanziaria è riferito ai migliori tre anni del quinquennio precedente e per i requisiti di capacità tecnica professionale il periodo di riferimento è esteso a 10 anni.

La previsione di estendere, per i requisiti di capacità economico finanziaria ai migliori tre anni del quinquennio precedente e per i requisiti di capacità tecnico professionale, il periodo di esecuzione dei servizi analoghi agli ultimi 10 anni, è condivisibile per i servizi di architettura e ingegneria in linea con la disciplina previgente al Codice del 2023, per tenere conto della specificità di siffatti servizi. Per gli altri servizi, che hanno tempi di esecuzione più brevi, sarebbe da mantenere come riferimento temporale quanto previsto dall'attuale codice. L'articolo andrebbe quindi formulato evidenziando questa distinzione.

MIT: RIMESSO ALLA VALUTAZIONE POLITICA DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI, IN SEDE DI PARERE

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
	Art. 111 (Avvisi relativi agli appalti aggiudicati ai contratti sottoscritti) 1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato sottoscritto un contratto pubblico o concesso un accordo quadro relativo ad un bando o un avviso pubblicato ai sensi degli articoli 84 e 85 inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione dei medesimi articoli 84 e 85 di cui all'articolo 84, conforme all'allegato II.6, Parte I, lettera D, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dalla sottoscrizione conclusione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro. 4. Le stazioni appaltanti inviano all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, conformemente a quanto previsto dall'articolo 84, un avviso di aggiudicazione di appalto entro trenta giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto basato su un sistema dinamico di acquisizione. Esse possono tuttavia raggruppare gli avvisi su base trimestrale. In tal caso, inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre. 4. Le stazioni appaltanti inviano all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, conformemente a quanto previsto dall'articolo 84, un avviso di aggiudicazione di appalti superiori alle soglie di cui all'art. 14 entro trenta giorni dalla sottoscrizione di ogni contratto relativo ad ogni appalto basato su un sistema dinamico di acquisizione. Esse possono tuttavia raggruppare gli avvisi su base trimestrale. In tal caso, inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.	Intervenendo con queste modifiche si è colta l'occasione per chiarire meglio anche gli obblighi di pubblicità nel caso in cui riguardino solo il livello nazionale e, in particolare attraverso: - l'allineamento delle fattispecie soggette a pubblicità riportate al comma 14 dell'art. 120 rispetto a quelle previste all'articolo 5 dell'allegato II.14; - l'allineamento degli obblighi di pubblicità delle modifiche contrattuali a quelli di pubblicità della sottoscrizione del relativo contratto (ad oggi l'art. 120 testualmente indica che tutte le modifiche di cui al comma 1, lettere b) e c) vada fatta ai sensi dell'art. 84 su GUE, non considerando che ci sono contratti/AQ della cui sottoscrizione viene data pubblicità solo a livello nazionale e contratti/AQ della cui sottoscrizione non viene affatto data alcuna pubblicità).
	Art. 117. (Garanzie definitive) 1. Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara. Nel caso di procedure realizzate in forma aggregata da	MIT: TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE RAPPRESENTATE IN SEDE DI CU SI RITIENE DI ACCOGLIERE LA PRECISAZIONE CHE IMPONE LA PUBBLICAZIONE DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DELL'ACCORDO E NON DOPO L'AGGIUDICAZIONE. Si propone la cancellazione dell'intera previsione legata agli accordi quadro e l'applicazione anche per questi della previsione prevista per le procedure in forma aggregata della misura massima del 10%. In quanto la previsione crea aggravio e aumento di costi agli operatori economici.

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
	centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure aventi ad oggetto accordi quadro di cui all'articolo 59, l'importo della garanzia per tutti gli operatori economici aggiudicatari è indicato nella misura massima del 2 per cento dell'importo dell'accordo quadro; l'importo della garanzia per i contratti attuativi può essere fissato nella documentazione di gara dell'accordo quadro in misura anche inferiore al 10 per cento del valore dei contratti stessi con l'indicazione delle modalità di calcolo della maggiorazione prevista dal comma 2.	MIT: ASSENTIBILE - GLI ACCORDI QUADRO PREVEDONO GIÀ GARANZIA A TUTELA DI TUTTE LE PARTI DELL'ACCORDO
Art. 120. (Modifica dei contratti in corso di esecuzione)		
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate: a. se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione; per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; b. per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: 1. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2. comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi; c. per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione		

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
-----------------------------	------------------------------------	----------------------------------

dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti nelle ipotesi di cui al comma 15-bis; d. se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:		
---	--	--

1. le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara; 2. all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124; 3. nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.		
---	--	--

	14. Un avviso della intervenuta modifica del contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), è pubblicato a cura della stazione appaltante nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), un avviso della intervenuta modifica dei contratti il cui avviso di aggiudicazione sia stato pubblicato ai sensi dell'articolo 111, comma 1 è pubblicato con le medesime modalità del relativo avviso di aggiudicazione. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato II.16, ed è pubblicato conformemente all'articolo 84. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.16 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per gli affari europei, che lo sostituisce integralmente	Si rinvia alle motivazioni in commento alle modifiche degli artt. 50 e 111. MIT: NON ASSENTIBILE IN QUANTO SI RITIENE OPPORTUNO MANTENERE L'ATTUALE SISTEMA DI PUBBLICITÀ GIÀ CONFORME ALLA NORMATIVA EUROPEA.
--	---	--

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
15. Si osservano, in relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle varianti in corso d'opera, gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC, a cura del RUP, individuati dall'allegato II.14. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'articolo 222. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti	15. Si osservano, in relazione alle modifiche del contratto nonché in relazione alle varianti in corso d'opera, nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c) gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC, a cura del RUP, individuati dall'allegato II.14. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'articolo 222. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle	MIT: NON ASSENTIBILE IN QUANTO L'ATTUALE FORMULAZIONE GIÀ RISULTA INDICARE CHIARAMENTE QUALI SITUAZIONI NEGIZIALI SOTTO SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AD ANAC
15-bis. Fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore, costituiscono circostanze imprevedibili ai sensi del comma 1, lettera c): a) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; b) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento, o i rinvenimenti imprevisi o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione; c) le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti.		
15-ter. Non costituiscono varianti ai sensi del comma 1, lettera c): a) la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione, a condizione che non alterino considerevolmente i contenuti progettuali;	anche in qualità di allegato al codice. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 la pubblicità avviene in ambito nazionale.	

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
b) gli interventi imposti dal direttore del lavoro per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori a condizione che non alterino considerevolmente i contenuti progettuali che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera.	b) gli interventi imposti dal direttore dei lavori del lavoro per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori a condizione che non alterino considerevolmente i contenuti progettuali che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera e che non comportino nel complesso variazioni nei costi dell'intervento. La lettera sembra riproporre le varianti non varianti del Dlg 163/2006, e in analogia a tale previsione onde evitare lievitazioni della spesa (le somme del quadro economico devono restare a disposizione per la revisione prezzi) si ritiene di specificare che tali modifiche non devono incidere sul corrispettivo dell'appalto.	MIT: SI RENDE CHIARO NELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CHE GLI INTERVENTI DEL DIRETTORE LAVORI NON DEVONO ALTERARE I CONTENUTI PROGETTUALI E NON DEVONO DETERMINARE ONERI AGGIUNTIVI
15-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 8-bis, le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni esecutive coerenti con il principio del risultato.	15-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 8-bis, le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni esecutive coerenti con il principio del risultato.	La soppressione della norma è motivata dall'esigenza di semplificare il testo del correttivo, scongiurando il rischio che le ulteriori verifiche e clause introdotte dagli stessi commi possano interferire con il processo di verifica e validazione dei progetti che precede l'affidamento dei lavori, alimentando potenziali contenziosi tra stazione appaltante, operatori economici ed i vari soggetti che intervengono nell'iter di redazione ed approvazione dei progetti (RUP, progettista, soggetto verificatore, impresa aggiudicataria dei lavori). MIT: NON ASSENTIBILE, IN QUANTO L'INTRODUZIONE DI UN CONTRADDITTORIO FRA APPALTATORE E PROGETTISTA È A TUTELA DELLA QUALITÀ DELLA PROGETTAZIONE E, DUNQUE, FINALIZZATA AD EVITARE MODIFICHE CONTRATTUALI NON DOVUTE REALMENTE A FATTORI IMPREVISTI E IMPREVEDIBILI.
	Art. 121. (Sospensione dell'esecuzione) 11. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture intendendosi riferite al direttore dell'esecuzione, se nominato, le previsioni riguardanti il direttore dei lavori. Ai contratti di appalto di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro si applicano inoltre i commi 3, 5, secondo periodo, e 9, quarto periodo.	L'abrogazione del comma 11 dell'art. 121 del Codice che, in tema di sospensione dell'esecuzione del contratto di servizi e forniture di importo superiore ad un milione di euro, prevede i casi di acquisizione del parere obbligatorio del collegio consultivo tecnico, si rende necessaria per coordinare tale disciplina con la disposizione di cui all'art. 53, comma 1, lett. b) dello schema di decreto correttivo che, nel modificare il comma 1 dell'art. 215 del codice, ne delimita l'ambito

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
Art. 125. (Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo)		obiettivo di applicazione ai soli appalti e concessioni di lavori con esclusione di servizi e forniture. MIT: NON ASSENTIBILE. MODIFICA PROPOSTA NON CONFERENTE E NON ALLINEATA AL TESTO ULTIMO.
1. Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. Con i documenti di gara può essere previsto un inasprimento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14. Per i contratti pluriennerali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità secondo il cronoprogramma delle prestazioni. Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento per i contratti di importo inferiore a 500 milioni di euro, al 15 per cento per i contratti di importo compreso tra i 500 milioni e i 5 miliardi di euro e al 10 per cento per i contratti di importo pari o superiore ai 5 miliardi di euro. L'anticipazione è corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente, nel caso di appalti di lavori, alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. In caso di ricorso all'appalto integrato ai sensi dell'articolo 44, l'anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. Con i		

7

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento per i contratti di importo inferiore a 500 milioni di euro, fino al 20 per cento per i contratti di importo compreso tra i 500 milioni e i 5 miliardi di euro e fino al 15 per cento per i contratti di importo pari o superiore ai 5 miliardi di euro. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14. Per i contratti pluriennali di servizi e forniture l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.	Per i contratti pluriennali di servizi e forniture, diversi da quelli indicati nell'allegato II.14, l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.	<i>Rispetto alla formulazione proposta si rileva che, a differenza di quanto indicato dall'art.33 dell'allegato II.14, che esclude l'anticipazione sulle prestazioni di natura intellettuale, è stata prevista l'anticipazione sulla progettazione in caso di appalto integrato. rimane però il dubbio se l'anticipazione sia consentita per la progettazione in casi diversi dall'appalto integrato.</i> MIT: ASSENTIBILE CON RIFORMULAZIONE DI MERO COORDINAMENTO TESTUALE FINALIZZATO A RICHIAMARE LE ESCLUSIONI PREVISTE DALL'ALLEGATO II.14 (ART 33): "FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 33 DELL'ALLEGATO II.14, PER I CONTRATTI PLURIENNALI DI SERVIZI E FORNITURE L'IMPORTO DELL'ANTICIPAZIONE DEVE ESSERE CALCOLATO SUL VALORE DELLE PRESTAZIONI DI CIASCUNA ANNUALITÀ CONTABILE, STABILITA NEL CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI, ED È CORRISPOSTO ENTRO QUINDICI GIORNI DALL'EFFETTIVO INIZIO DELLA PRIMA PRESTAZIONE UTILE RELATIVA A CIASCUNA ANNUALITÀ, SECONDO IL CRONOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI".
Art. 126. (Penali e premi di accelerazione)	Art. 126. (Penali e premi di accelerazione)	
1. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardo		<i>Si ritiene di mantenere facoltativa l'applicazione del premio di accelerazione, sia per tenere conto delle caratteristiche dell'intervento, atteso che non sempre sussiste un interesse alla conclusione anticipata dei lavori, sia per tenere conto</i>

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. 2. Per gli appalti di lavori la stazione appaltante può prevedere prevede nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. La stazione appaltante stabilisce, altresì, l'ammontare del premio secondo soglie progressive, in ragione dell'interesse all'esecuzione anticipata dei lavori, e determina gli scaglioni temporali al cui raggiungimento il premio è riconosciuto. Il premio è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. Nei documenti di gara iniziali la stazione appaltante si può riservare la facoltà di riconoscere La stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione determinato sulla base dei precedenti precedenti criteri indicati nel terzo periodo anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.	2. Per gli appalti di lavori la stazione appaltante può prevedere prevede nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. In tal caso la La stazione appaltante stabilisce, altresì, l'ammontare del premio secondo soglie progressive, in ragione dell'interesse all'esecuzione anticipata dei lavori, e determina gli scaglioni temporali al cui raggiungimento il premio è riconosciuto. Il premio è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte? Queste parole c'erano già e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. Nei documenti di gara iniziali la stazione appaltante si può riservare la facoltà di riconoscere riconoscere La stazione appaltante riconosce un un il premio di accelerazione di cui ai precedenti precedenti periodi determinato sulla base dei precedenti precedenti criteri indicati nel terzo periodo? (è questo il terzo periodo?) anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.	della disponibilità di risorse da destinare a tal fine nel quadro economico dell'intervento. MIT: NON ASSENTIBILE. LA RATIO DELLA NOVELLA PROPOSTA CON IL CORRETTIVO È PROPRIO QUELLA DI PREVEDERE IL PREMIO DI ACCELERAZIONE COME OBBLIGATORIO E DA RICONOSCERE SEMPRE AL RICORRERE DEI PRESUPPOSTI RICHIESTI DALLA LEGGE. MIT: NON ASSENTIBILE IN QUANTO LA NORMA INTRODUCE UN PARAMETRO CERTO (E SPECULARE A QUELLO PER IL RITARDO) PER DETERMINARE IL QUANTUM DA RICONOSCERE ALL'OPERATORE ECONOMICO.

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
2-bis. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara il riconoscimento di premialità anche in caso di appalti di servizi e forniture, ove compatibile con l'oggetto dell'appalto. In tal caso, la stazione appaltante determina, in modo chiaro e inequivoco, i casi in cui sia riconosciuto il premio di accelerazione e ne determina l'ammontare in conformità con i criteri di cui al comma 2.		
Art. 175. (Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio) 1. Le pubbliche amministrazioni adottano il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato.	1. Le pubbliche amministrazioni adottano il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato ricomprendono nel Programma triennale dei lavori pubblici e nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 i lavori e gli acquisti di importo superiore alle soglie di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo, da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato.	Si rinvia al commento alla modifica all'art. 37. MIT: LE DISPOSIZIONI IN MATERIE DI PPP E FINANZA DI PROGETTO SONO OGGETTO DI INTERLOCUZIONI, TUTT'ORA IN CORSO CON LA COMMISSIONE EUROPEA IN QUANTO COSTITUISCONO ATTUAZIONE DI MILESTONE PNRR.
3. Nel caso di progetti di interesse statale oppure di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia già previsto che si esprima il CIPES, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori e dei servizi sia di importo pari o superiore a 250 milioni di euro, richiedono parere, al fine della valutazione preliminare di cui al comma 2, al CIPES, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Il CIPES si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Nei casi di progetti di interesse statale o finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia prevista l'espressione del CIPES, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori e dei servizi sia di importo pari o superiore a 50 milioni di euro e inferiore a 250 milioni di euro, richiedono un parere preventivo, non		Si rappresenta l'opportunità, a supporto della proposta di modifica, anche per esigenze di semplificazione procedimentale e riduzione degli oneri amministrativi, che sia previsto il parere del NARS anche per le operazioni di PPP tra 50 e 250 milioni di euro (in luogo del parere della sola RGS), e ciò al fine di una uniformità delle procedure per le operazioni partenariato pubblico privato da sottoporre a parere obbligatorio. Ciò anche in considerazione della lunga collaborazione che le Regioni hanno con il DIPE in materia di PPP a supporto delle stazioni appaltanti di ambito territoriale.

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
vincolante, ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIRE) della Presidenza del Consiglio dei ministri tale parere è ammesso di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso il termine, salvo sospensione per integrazione documentale secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica l'articolo 16, comma 2, della legge n. 241 del 1990. I suddetti pareri devono essere chiesti prima della pubblicazione del bando di gara in caso di progetto a iniziativa pubblica ovvero prima della dichiarazione di fattibilità in caso di progetto a iniziativa privata. Il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo la valutazione preliminare, può sottoporre lo schema di contratto ai pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, anche per la valutazione di profili diversi da quello della convenienza. 3. Nel caso di progetti di interesse statale oppure di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia già previsto che si esprima il CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 250 milioni di euro, richiedono parere non vincolante ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, al Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice intenda discostarsi dal parere reso, è tenuta a darne adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della decisione e indicando, in particolare, la modalità di contabilizzazione adottata. Il suddetto parere deve essere chiesto prima della pubblicazione del bando di gara in caso di progetto a iniziativa pubblica ovvero prima della dichiarazione di fattibilità in caso di progetto a iniziativa privata. Il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo la valutazione	3. Nel caso di progetti di interesse statale oppure di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia già previsto che si esprima il CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 250 50 milioni di euro, richiedono parere non vincolante ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, al Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Qualora l'amministrazione l'ente concedente aggiudicatrice intenda discostarsi dal parere reso, è tenuta a darne adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della decisione e indicando, in particolare, la modalità di contabilizzazione adottata. Il suddetto parere deve essere chiesto prima della pubblicazione del bando di gara in caso di progetto a iniziativa pubblica ovvero prima della dichiarazione di fattibilità in caso di progetto a iniziativa privata. Il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo la valutazione preliminare, può sottoporre lo schema di contratto ai pareri del Consiglio	

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
preliminare, può sottoporre lo schema di contratto ai pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, anche per la valutazione di profili diversi da quello della convenienza. 3-bis. Nei casi di progetti di interesse statale o finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia prevista l'espressione del CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 50 milioni di euro e inferiore a 250 milioni di euro, richiedono un parere preventivo non vincolante, ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, in particolare rispetto all'allocatione dei rischi e ai profili contabili, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il parere di cui al primo periodo viene reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso il quale, salvo sospensione per integrazione documentale secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica l'articolo 16, comma 2, della legge n. 241 del 1990. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice intenda discostarsi dal parere reso, è tenuta a darne adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della decisione e indicando, in particolare, la modalità di contabilizzazione adottata. I suddetti pareri devono essere chiesti prima della pubblicazione del bando di gara in caso di progetto a iniziativa pubblica ovvero prima dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica in caso di iniziativa privata. 4. Le regioni e gli enti locali possono richiedere il parere del CIPE di cui al comma 3, quando la complessità dell'operazione contrattuale lo richieda. 7. Il monitoraggio dei partenariati pubblici privati è affidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (DIPE), che lo esercitano tramite l'accesso al portale sul	superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, anche per la valutazione di profili diversi da quello della convenienza. 3-bis. Nei casi di progetti di interesse statale o finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia prevista l'espressione del CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 50 milioni di euro e inferiore a 250 milioni di euro, richiedono un parere preventivo non vincolante, ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, in particolare rispetto all'allocatione dei rischi e ai profili contabili, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il parere di cui al primo periodo viene reso, entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso il quale, salvo sospensione per integrazione documentale secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica l'articolo 16, comma 2, della legge n. 241 del 1990. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice intenda discostarsi dal parere reso, è tenuta a darne adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della decisione e indicando, in particolare, la modalità di contabilizzazione adottata. I suddetti pareri devono essere chiesti prima della pubblicazione del bando di gara in caso di progetto a iniziativa pubblica ovvero prima dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica in caso di iniziativa privata.	MIT: NON ASSENTIBILE. VEDI SOPRA

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato istituito presso la Ragioneria generale dello Stato mediante il quale gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere le informazioni sui contratti stipulati che prevedono la realizzazione di opere o lavori, quale condizione di efficacia. Gli enti concedenti sono tenuti altresì a dare evidenza dei contratti di partenariato pubblico privato stipulati mediante apposito allegato al bilancio d'esercizio con l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo di gara (CIG), del valore complessivo del contratto, della durata, dell'importo del contributo pubblico e dell'importo dell'investimento a carico del privato. 9-bis. Il DIPE predispone contratti-tipo in materia di partenariato pubblico-privato, di concerto con l'ANAC, con riferimento ai contratti di cui alle parti II, III, IV e V del presente Libro.		
Art. 193. (Procedura di affidamento) 1. Gli operatori economici possono presentare agli enti concedenti proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi. Ciascuna proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predispensione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. Gli investitori istituzionali di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, possono formulare le proposte di cui al primo periodo salvo la necessità, nella successiva gara per l'affidamento dei lavori o dei servizi, di associarsi e consorzarsi con operatori economici in		Le proposte di modifica mirano a migliorare la proposta formulata nel testo del correttivo. Comma 2 La semplice richiesta dati prevista al comma 2 non consente all'ente di esprimere una preliminare valutazione di pubblico interesse. Al più sarebbe possibile introdurre la possibilità per gli operatori economici di presentare all'ente un documento semplificato (cd. "pre-proposta") contenente gli elementi caratterizzanti della Proposta (es. oggetto, durata, investimento, ecc.) che consenta all'ente di esprimere in via anticipata la sussistenza di un pubblico interesse in via predisposizione della Proposta vera e propria. Comma 3 La differenziazione delle figure di promotore e proponente crea profonda confusione. andrebbe espunta, forse vorrebbe la pena mantenere la nomenclatura di proponente per il soggetto che presenta la proposta e di promotore per il

TESTO COORDINATO CORRETTIVO

TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI

MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT

~~possesso dei requisiti richiesti dal bando, qualora gli stessi investitori istituzionali, se siano privi. Gli investitori istituzionali, in sede di gara, possono soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi, anche integralmente, delle capacità di altri soggetti. Gli investitori istituzionali possono altresì impegnarsi a subappaltare, anche integralmente, le prestazioni oggetto del contratto di concessione a imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando, a condizione che il nominativo del subappaltatore venga sia comunicato, con il suo consenso, all'ente concedente entro la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.~~

~~2. L'ente concedente valuta entro novanta giorni dalla presentazione della proposta, la fattibilità della medesima, invitando se necessario il promotore ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il promotore non apporta le modifiche richieste, come eventualmente rimodulate sulla base di soluzioni alternative suggerite dallo stesso promotore per recepire le indicazioni dell'ente concedente, la proposta è respinta. L'ente concedente conclude la procedura di valutazione con provvedimento espresso, pubblicato sul proprio sito istituzionale e oggetto di comunicazione ai soggetti interessati. Il progetto di fattibilità, una volta approvato, è inserito tra gli strumenti di programmazione dell'ente concedente.~~

~~3. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara nei tempi previsti dalla programmazione. Il criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo.~~

~~4. La configurazione giuridica del soggetto proponente può essere modificata e integrata sino alla data di scadenza della presentazione delle offerte. Nel bando l'ente concedente dispone che il promotore può esercitare il diritto di prelazione.~~

soggetto la cui proposta è stata selezionata e posta a base di gara.

Il secondo periodo (barrato) andrebbe espunto in quanto, essendo mera ripetizione di previsioni contenute in altri commi, rischia di ingenerare confusione.

Comma 4:

Tenuto conto che la pubblicità della proposta è finalizzata a ricevere ulteriori proposte da diversi operatori economici e che le stesse verranno comparate ai sensi del comma 6, andrebbe precisato quali aspetti della proposta devono rimanere secretati al fine di non recare pregiudizio alla successiva comparazione e alla gara. Diversamente gli operatori economici successivi al primo si troverebbero in una posizione di vantaggio, potendo migliorare la proposta del primo.

MIT: NON ASSENTIBILE. LA NOVELLA PROPOSTA IN SEDE DI CORRETTIVO È IL FRUTTO DI QUANTO CHIESTO DALLA COMMISSIONE EUROPEA PERCHÉ C'È UN SOGGETTO PRIVATO CHE AL FUORI DELLA PROGRAMMAZIONE REDIGE UN PROGETTO CHE DETERMINA EFFETTI VINCOLANTI PER LA PA IN ORDINE ALLA INSTAURAZIONE DI UN DETERMINATO ITER PROCEDIMENTALE E (ANCHE) A RICONOSCERE LA PRELAZIONE.

TALE MODUS PROCEDENDI, RITENUTO IN QUANTO TALE NON CONFORME ALL'ORDINAMENTO EUROPEO È STATO CONSEGUENTEMENTE RISCritto, CERCANDO DI PRESERVARE L'ARCHITETTURA DELLA DISPOSIZIONE ORIGINARIA, NELL'OTICA DI ASSICURARE IN OGNI CASO LA CONTINUITÀ DELL'ISTITUTO.

5. I concorrenti, compreso il promotore, in possesso dei requisiti previsti dal bando, presentano un'offerta contenente il piano economico finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e le varianti migliorative al progetto di fattibilità posto a base di gara, secondo gli indicatori previsti nel bando.		
6. Le offerte sono corredate delle garanzie di cui all'articolo 106. Il soggetto aggiudicatario presta la garanzia di cui all'articolo 117. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte del concessionario è dovuta una esecuzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 117. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.		
7. L'ente concedente: a. prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando; b. redige una graduatoria e nomina aggiudicatario il soggetto che ha presentato la migliore offerta; c. pone in approvazione i successivi livelli progettuali elaborati dall'aggiudicatario.		
8. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegnere, l'importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Se il promotore esercita la prelazione,		

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al terzo periodo. 9. In relazione alla specifica tipologia di lavoro o servizio l'ente concedente tiene conto, tra i criteri di aggiudicazione, della quota di investimenti destinati al progetto in termini di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica. 10. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dagli stessi perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale. 11. L'ente concedente può sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare i progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato, di cui all'articolo 175, comma 1, fonte modalità disciplinate nel presente Titolo. 1. L'affidamento in concessione di lavori o servizi mediante finanza di progetto può avvenire su iniziativa privata, nelle ipotesi di cui al comma 3, anche per proposte non incluse nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1, ovvero su iniziativa dell'ente concedente, nelle ipotesi di cui al comma 16, per proposte incluse nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1. 2. Ai fini della presentazione di una proposta ai sensi del comma 1, un operatore economico può presentare all'ente concedente una preliminare manifestazione di interesse, corredata dalla richiesta di informazioni e dati necessari per la predisposizione della proposta. L'ente concedente comunica all'operatore economico la	2. Ai fini della presentazione di una proposta ai sensi del comma 3, un operatore economico può presentare all'ente concedente una preliminare manifestazione di interesse, contenente gli elementi caratterizzanti la proposta che intende presentare, corredata dalla richiesta di	MIT: NON ASSENTIBILE, VEDI SOPRA.

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
sussistenza di un interesse pubblico all'elaborazione della proposta; in tale ipotesi, trasmette all'operatore economico i dati e le informazioni richiesti e ne dà adeguata comunicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito istituzionale. 3. Gli operatori economici possono presentare agli enti concedenti, in qualità di promotore, proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi, elaborate su iniziativa privata per la realizzazione di interventi anche non inclusi nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1. Le proposte presentate ai sensi del primo periodo non sono soggette all'obbligo di preventiva presentazione di una manifestazione di interesse ai sensi del comma 2 e alla preventiva pubblicazione di un avviso ai sensi del comma 16. Ciascuna proposta contiene un progetto di fattibilità, redatto in coerenza con l'articolo 6-bis dell'Allegato I.7., una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e l'indicazione dei requisiti generali e speciali del promotore. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. Gli investitori istituzionali di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, possono formulare le proposte di cui al primo periodo salva la necessità, nella successiva gara per l'affidamento dei lavori o dei servizi, di associarsi o consorziarsi con operatori economici in	informazioni e dati necessari per la predisposizione della proposta. L'ente concedente comunica all'operatore economico la sussistenza di un interesse pubblico all'elaborazione della proposta; in tale ipotesi, trasmette all'operatore economico i dati e le informazioni richiesti e ne dà adeguata comunicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito istituzionale. 3. Gli operatori economici possono presentare agli enti concedenti, in qualità di promotore, proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi, elaborate su iniziativa privata per la realizzazione di interventi anche non inclusi nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1. Le proposte presentate ai sensi del primo periodo non sono soggette all'obbligo di preventiva presentazione di una manifestazione di interesse ai sensi del comma 2 e alla preventiva pubblicazione di un avviso ai sensi del comma 16. Ciascuna proposta contiene un progetto di fattibilità, redatto in coerenza con l'articolo 6-bis dell'Allegato I.7., una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e l'indicazione dei requisiti generali e speciali del promotore. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. Gli investitori istituzionali di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, possono formulare le proposte di cui al primo periodo salva la necessità, nella successiva gara per l'affidamento dei lavori o dei servizi, di associarsi o consorziarsi con operatori	MIT: NON ASSENTIBILE, VEDI SOPRA.

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
possesso dei requisiti richiesti dal bando, qualora gli stessi investitori istituzionali ne siano privi. Gli investitori istituzionali, in sede di gara, possono soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi, anche integralmente, delle capacità di altri soggetti. Gli investitori istituzionali possono altresì impegnarsi a subappaltare, anche integralmente, le prestazioni oggetto del contratto di concessione a imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando, a condizione che il nominativo del subappaltatore sia comunicato, con il suo consenso, all'ente concedente entro la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. 4. Le proposte di cui al comma 3 sono pubblicate nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale dell'ente concedente, che provvede, altresì, ad indicare un termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione da parte di altri operatori economici, in qualità di proponenti, di proposte relative al medesimo intervento, redatte nel rispetto delle disposizioni del comma 3. 5. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, l'ente concedente, sulla base dei principi di cui al libro I, Parte I, Titolo I, previa valutazione di coerenza con le linee generali del programma di cui all'articolo 175, individua una o più proposte, presentate ai sensi del comma 3 o del comma 4, ritenute di interesse pubblico. La selezione è effettuata tenuto conto della corrispondenza dei progetti e dei relativi piani economici e finanziari ai fabbisogni dell'ente concedente. L'ente concedente pubblica sul proprio sito istituzionale e comunica ai soggetti interessati le proposte selezionate.	economici in possesso dei requisiti richiesti dal bando, qualora gli stessi investitori istituzionali ne siano privi. Gli investitori istituzionali, in sede di gara, possono soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi, anche integralmente, delle capacità di altri soggetti. Gli investitori istituzionali possono altresì impegnarsi a subappaltare, anche integralmente, le prestazioni oggetto del contratto di concessione a imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando, a condizione che il nominativo del subappaltatore sia comunicato, con il suo consenso, all'ente concedente entro la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. 4. Le proposte di cui al comma 3 sono pubblicate La notizia di aver ricevuto proposte è pubblicata nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale dell'ente concedente, che provvede, altresì, ad indicare un termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione da parte di altri operatori economici, in qualità di proponenti, di proposte relative al medesimo intervento, redatte nel rispetto delle disposizioni del comma 3. 5. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, l'ente concedente, sulla base dei principi di cui al libro I, Parte I, Titolo I, previa valutazione di coerenza con le linee generali del programma di cui all'articolo 175 se presente, individua una o più proposte, presentate ai sensi del comma 3 o del comma 4, ritenute di interesse pubblico. La selezione è effettuata tenuto conto della corrispondenza dei progetti e dei relativi piani economici e finanziari ai fabbisogni dell'ente concedente. L'ente concedente pubblica sul proprio sito istituzionale e comunica ai soggetti interessati le proposte selezionate. 6. L'ente concedente valuta, anche in forma comparativa, la fattibilità della proposta o delle proposte individuate ai sensi del comma 5 invitando se necessario l'operatore	MIT: NON ASSENTIBILE, VEDI SOPRA. MIT: NON ASSENTIBILE, VEDI SOPRA. MIT: NON ASSENTIBILE, VEDI SOPRA.

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
6. L'ente concedente valuta, anche in forma comparativa, la fattibilità della proposta o delle proposte individuate ai sensi del comma 5 invitando se necessario il promotore ad apportare al progetto di fattibilità al piano economico-finanziario e allo schema di convenzione le modifiche necessarie per la loro approvazione. Se il promotore o i proponenti non apportano le modifiche e integrazioni richieste per recepire le indicazioni dell'ente concedente entro il termine dallo stesso indicato la proposta è respinta. Entro sessanta giorni, differibili fino a novanta giorni per comprovate esigenze istruttorie, l'ente concedente conclude la procedura di valutazione con provvedimento espresso, pubblicato sul proprio sito istituzionale e oggetto di comunicazione ai soggetti interessati. Resta ferma la facoltà di indire una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 7. Il progetto di fattibilità selezionato ai sensi del comma 6 è integrato con gli ulteriori elaborati richiesti dall'articolo 6 dell'Allegato 1.7 ai fini della relativa sottoposizione al procedimento di approvazione ai sensi dell'articolo 38. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, una volta approvato, è inserito tra gli strumenti di programmazione dell'ente concedente. All'esito dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il promotore ovvero il proponente apportano al piano economico-finanziario e allo schema di convenzione le opportune modifiche. 8. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato è posto a base di gara nei tempi previsti dalla programmazione. Gli obblighi di trasparenza sono assolti ai sensi dell'articolo 28, nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza di cui all'articolo 35 e delle deroghe relative ai contratti secretati di cui all'articolo 139. Il criterio di aggiudicazione è l'offerta	economico il promotore ad apportare al progetto di fattibilità, al piano economico-finanziario e allo schema di convenzione le modifiche necessarie per la loro approvazione. Se l'operatore economico non apporta il promotore e i proponenti non apportano le modifiche e integrazioni richieste per recepire le indicazioni dell'ente concedente entro il termine dallo stesso indicato, la proposta è respinta. Entro sessanta giorni, differibili fino a novanta giorni per comprovate esigenze istruttorie, l'ente concedente conclude la procedura di valutazione con provvedimento espresso, pubblicato sul proprio sito istituzionale e oggetto di comunicazione ai soggetti interessati. Resta ferma la facoltà di indire una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 7. Il progetto di fattibilità selezionato ai sensi del comma 6 è integrato con gli ulteriori elaborati richiesti dall'articolo 6 dell'Allegato 1.7 ai fini della relativa sottoposizione al procedimento di approvazione ai sensi dell'articolo 38. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, una volta approvato, è inserito tra gli strumenti di programmazione dell'ente concedente. All'esito dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il promotore ovvero il proponente apportano al piano economico-finanziario e allo schema di convenzione le opportune modifiche. 8. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato è posto a base di gara nei tempi previsti dalla programmazione. Gli obblighi di trasparenza sono assolti ai sensi dell'articolo 28, nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza di cui all'articolo 35 e delle deroghe relative ai contratti secretati di cui all'articolo 139. Il criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo.	

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo. 9. La configurazione giuridica del promotore ovvero del proponente può essere modificata e integrata sino alla data di scadenza della presentazione delle offerte. Nel bando l'ente concedente dispone che il promotore ovvero il proponente può esercitare il diritto di prelazione, nei termini previsti dal comma 12. 10. I concorrenti, compreso il promotore e il proponente, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal bando, presentano un'offerta contenente il piano economico-finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, le varianti migliorative al progetto di fattibilità tecnico economica e le eventuali modifiche allo schema di convenzione posti a base di gara, secondo gli indicatori previsti nel bando. Le offerte sono corredate delle garanzie di cui all'articolo 106. 11. L'ente concedente: a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando; b) redige una graduatoria e nomina aggiudicatario il soggetto che ha presentato la migliore offerta; c) pone in approvazione il successivo livello progettuale elaborato dall'aggiudicatario. 12. Se il promotore ovvero il proponente non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore ovvero il proponente non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno.	9. La configurazione giuridica del promotore ovvero del proponente può essere modificata e integrata sino alla data di scadenza della presentazione delle offerte. Nel bando l'ente concedente dispone che il promotore ovvero il proponente può esercitare il diritto di prelazione, nei termini previsti dal comma 12. 10. I concorrenti, sempre il promotore e il proponente, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal bando, presentano un'offerta contenente il piano economico-finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, le varianti migliorative al progetto di fattibilità tecnico economica e le eventuali modifiche allo schema di convenzione posti a base di gara, secondo gli indicatori previsti nel bando. Le offerte sono corredate delle garanzie di cui all'articolo 106. 11. L'ente concedente: a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando; b) redige una graduatoria e nomina aggiudicatario il soggetto che ha presentato la migliore offerta; c) pone in approvazione il successivo livello progettuale elaborato dall'aggiudicatario. 12. Se il promotore ovvero il proponente non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore ovvero il proponente non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. L'importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Se il promotore ovvero il	

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
-----------------------------	------------------------------------	----------------------------------

4

L'importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Se il promotore ovvero il proponente esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore ovvero del proponente, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al terzo periodo. 13. In relazione alla specifica tipologia di lavoro o servizio, l'ente concedente può prevedere criteri di aggiudicazione premiali, volti a valorizzare l'apporto di ciascuna offerta agli obiettivi di innovazione, sviluppo e digitalizzazione. 14. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dagli stessi perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di cui ai commi 3, 4 e 16, ferma restando la loro autonomia decisionale. 15. Il soggetto aggiudicatario presta la garanzia di cui all'articolo 117. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte del concessionario è dovuta una cauzione, rinnovabile annualmente, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 117. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. 16. L'ente concedente può, mediante avviso pubblico, sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare in concessione, mediante finanza di progetto, progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato, di cui all'articolo 175,	proponente esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore ovvero del proponente, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al terzo periodo. 13. In relazione alla specifica tipologia di lavoro o servizio, l'ente concedente può prevedere criteri di aggiudicazione premiali, volti a valorizzare l'apporto di ciascuna offerta agli obiettivi di innovazione, sviluppo e digitalizzazione. 14. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dagli stessi perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di cui ai commi 3, 4 e 16, ferma restando la loro autonomia decisionale. 15. Il soggetto aggiudicatario presta la garanzia di cui all'articolo 117. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte del concessionario è dovuta una cauzione, rinnovabile annualmente, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 117. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. 16. L'ente concedente può, mediante avviso pubblico, sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare in concessione, mediante finanza di progetto, progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato, di cui all'articolo 175, comma 1, tramite la presentazione, entro un termine non inferiore a sessanta giorni, di proposte redatte nel rispetto delle disposizioni del comma 3. Gli operatori economici interessati a rispondere all'avviso possono richiedere all'ente concedente di fornire integrazioni documentali per	
---	--	--

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
comma 1, tramite la presentazione, entro un termine non inferiore a sessanta giorni, di proposte redatte nel rispetto delle disposizioni del comma 3. Gli operatori economici interessati a rispondere all'avviso possono richiedere all'ente concedente di fornire integrazioni documentali per una migliore formulazione delle proposte. Le eventuali integrazioni documentali predisposte dall'ente concedente sono rese disponibili a tutti gli interessati tramite pubblicazione sul sito istituzionale. 17. L'ente concedente valuta le proposte presentate ai sensi del comma 16 e pone a base di gara il progetto di fattibilità selezionato nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8. La procedura di gara si svolge in conformità ai commi 10, 11, 12 e 13. Il soggetto aggiudicatario presta le garanzie di cui al comma 15. Art. 216. (Pareri obbligatori Pareri e determinazioni obbligatorie)	una migliore formulazione delle proposte. Le eventuali integrazioni documentali predisposte dall'ente concedente sono rese disponibili a tutti gli interessati tramite pubblicazione sul sito istituzionale. 17. L'ente concedente valuta le proposte presentate ai sensi del comma 16 e pone a base di gara il progetto di fattibilità selezionato nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8. La procedura di gara si svolge in conformità ai commi 10, 11, 12 e 13. Il soggetto aggiudicatario presta le garanzie di cui al comma 15.	
1. L'acquisizione del parere del collegio consultivo tecnico è obbligatoria nei casi di sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14, nonché nei casi dei contratti relativi a servizi e forniture di cui all'articolo 121, comma 11, secondo periodo. Nei casi di iscrizione di riserve, di proposte di variante e in relazione ad ogni altra disputa o controversia che insorga durante l'esecuzione di un contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, è obbligatoria l'acquisizione del parere o di una determinazione del collegio. Se le parti convengono che le determinazioni del collegio possono assumere natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c., è preclusa l'esperibilità dell'accordo bonario per la decisione sulle riserve. 2. L'acquisizione del parere è obbligatoria nei casi di risoluzione contrattuale. Se, per qualsiasi motivo, i lavori	1. L'acquisizione del parere del collegio consultivo tecnico è obbligatoria nei casi di sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14, nonché nei casi dei contratti relativi a servizi e forniture di cui all'articolo 121, comma 11, secondo periodo. Nei casi di iscrizione di riserve, di proposte di variante e in relazione ad ogni altra disputa o controversia che insorga durante l'esecuzione di un contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, è obbligatoria l'acquisizione del parere o di una determinazione del collegio. Se le parti convengono che le determinazioni del collegio possono assumere natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c., è preclusa l'esperibilità dell'accordo bonario per la decisione sulle riserve.	Si ritiene di eliminare, tra quelle da sottoporre obbligatoriamente al collegio, le proposte di variante, dal momento che, a differenza delle riserve, non comportano automaticamente il rischio di potenziale disputa o controversia. L'attuale proposta di modifica rischia, infatti, di tradursi in un inutile appesantimento dell'iter di realizzazione MIT: NON ASSENTIBILE. LE PROPOSTE DI VARIANTI POSSONO COSTITUIRE (E DI FATTO COSTITUISCONO) LA CAUSA PETENDI DI NUMEROSI CONTENZIOSI SIA IN ORDINE AL LORO CONTENUTO CHE ALLA LORO ESATTA QUANTIFICAZIONE (SOPRATTUTTO OVE SIANO "CON AUMENTO DI SPESA"). SI RITENE PERTANTO OPPORTUNO, PROPRIO IN UNA LOGICA DI DEFLAZIONE DEL CONTENZIOSO, CHE ANCHE NEI RIGUARDI DI TALI FATTISPECIE SI ESTENDA IL SINDACATO DEL CCT.

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
non possono procedere con il soggetto designato, prima di risolvere il contratto la stazione appaltante acquisisce il parere del collegio consultivo tecnico, anche in ordine alla possibilità che gravi motivi tecnici ed economici rendano preferibile la prosecuzione con il medesimo soggetto.		
Articolo 225-bis. (Ulteriori disposizioni transitorie)		
1. Il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, sulla certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale è adottato dall'AGID, di intesa con l'ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 43 sull'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni non si applicano ai procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui all'articolo 14 già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione per i quali è stato redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dell'allegato I.7.	2. Le disposizioni di cui all'articolo 43 sull'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni possono non essere applicate non si applicano ai progetti, inseriti nella programmazione procedimenti di programmazione di cui all'articolo 37 di valore superiore alle soglie di cui all'articolo 14 già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione per i quali è stato redatto il documento di indirizzo alla progettazione documento di fattibilità delle alternative progettuali ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dell'allegato I.7.	Non è chiaro che cosa si intende per "procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui all'art.14". In generale la soglia per l'applicazione del BIM era legata nel codice all'importo a base di gara dei lavori, mentre con la nuova formulazione dell'art.43 alla "stima parametrica del valore del progetto". In entrambi i casi tali importi non coincidono con quello della programmazione che invece tiene conto dell'intero quadro economico. Si propone di prendere come riferimento il <u>valore del progetto</u>, così come determinato a livello di DIP, che è il documento necessario per l'inserimento dell'intervento in programmazione. MIT: NON ASSENTIBILE. LE MODIFICHE INTRODOTTE IN SEDE DI CORRETTIVO COSTITUISCONO IL PORTATO DI QUANTO STABILITO DAL TAVOLO DIGITALIZZAZIONE E INTENDONO, NELLO SPECIFICO, INTRODURRE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E INTERTEMPORALI, NECESSARIE A NON RALLENTARE LE PROGRAMMAZIONI E, QUINDI, GLI INTERVENTI PIÙ SIGNIFICATIVI (GIÀ PERALTRO AVVIATI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE). IL DIP, PERALTRO, SI DEVE REDIGERE PER TUTTI I PROGETTI, MENTRE IL DESP SOLO PER GLI INTERVENTI DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA. NE CONSEGUENZE CHE, LA PREVISIONE PROPOSTA DALLA CONFERENZA ESTENDE ECCESSIVAMENTE IL CAMPO DI NON APPLICAZIONE DEL BIM.

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
3. Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 e all'Allegato V.2, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione si applicano, in assenza di una espressa volontà contraria delle parti, anche ai collegi già costituiti ed operanti alla medesima data. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 193, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione, non si applicano ai procedimenti di finanza di progetto in corso alla medesima data. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stata presentata da un soggetto promotore una proposta di fattibilità per la realizzazione di interventi mediante finanza di progetto ovvero l'ente concedente ha pubblicato avvisi di sollecitazione ai privati a farsi promotori di iniziative volte alla realizzazione di progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato".	3. Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 e all'Allegato V.2, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione si applicano, in assenza di una espressa volontà contraria delle parti, anche ai collegi già costituiti ed operanti alla medesima data. Ai collegi relativi a contratti di servizi e forniture già istituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, salva la facoltà di scioglimento su concorde volontà delle parti. Nel caso di bandi relativi a contratti di servizi e forniture pubblicati in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto la stazione appaltante non è tenuta alla costituzione del collegio consultivo tecnico.	<i>Preso atto che con il correttivo si prende atto della non necessità del CCT per servizi e forniture, atteso che con le modifiche del decreto correttivo dall'ambito applicativo del CCT restano esclusi i contratti di servizi e forniture si ritiene necessario introdurre una specifica norma transitoria relativamente ai CCT già costituiti o da costituir sulla base di bandi pubblicati antecedentemente alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.</i> MIT: ACCOGLIBILE CON RIFORMULAZIONE: "AI COLLEGI CONSULTIVI TECNICI, GIÀ COSTITUITI O IN FASE DI COSTITUZIONE, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI VIGENTI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO O DELL'AVVISO. RESTA FERMA LA POSSIBILITÀ DI NON PROCEDERE ALLA COSTITUZIONE DEL COLLEGIO OVERO ALLO SCIOGIMENTO DEL MEDESIMO, LADDOVE GIÀ COSTITUITO, SU CONCORDE VOLONTÀ DELLE PARTI."

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
-----------------------------	------------------------------------	----------------------------------

B. ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE ALLO SCHEMA DI D. LGS. CORRETTIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (ALLEGATI)

In grassetto/grassetto**barrato**: le modifiche del testo correttivo al d. lgs. n. 36/03 e le proposte emendative regionali

ALLEGATO I.01 - Contratti collettivi (Articolo 11, comma 2)		
Articolo 5 (Verifica della dichiarazione di equivalenza) 1 Per consentire alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di verificare la congruità dell'offerta ai sensi dell'articolo 110, gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all'articolo 11, comma 4, in sede di presentazione dell'offerta. 2 In sede di valutazione della congruità dell'offerta, la stazione appaltante verifica che il contratto collettivo oggetto della dichiarazione di equivalenza non preveda condizioni riconducibili alle ipotesi di cui all'articolo 110, comma 4, lettera a). 3 Prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione, la stazione appaltante o l'ente concedente verifica la dichiarazione di equivalenza presentata dall'operatore economico individuato.	4. In caso di mancata equivalenza, l'offerta è esclusa e l'amministrazione procede ad individuare un nuovo aggiudicatario sulla base della graduatoria.	Con l'inserimento si regolamentano le conseguenze della mancata equivalenza del contratto collettivo MIT: ASSENTIBILE IL PRINCIPIO EMENDATIVO CON LA CONSEGUENTE RIFORMULAZIONE: "ALL'ARTICOLO 94 DEL CODICE AGGIUNGERE AL COMMA 5 LA SEGUENTE LETTERA F-81S) L'OPERATORE ECONOMICO LA CUI OFFERTA NON RISPETTA L'EQUIVALENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 11"

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
-----------------------------	------------------------------------	----------------------------------

ALLEGATO I.1 - Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti (Art. 13, comma 6) Art. 1 - Definizioni dei soggetti. 1. Nel codice si intende per: d-bis) «amministrazione procedente», tutte le pubbliche amministrazioni che avviano un procedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 7 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, e a cui compete l'adozione del provvedimento finale, ivi compresa la convocazione di una conferenza di servizi in nome proprio o, previa stipula di apposito accordo, in nome e per conto di altre pubbliche amministrazioni; t-bis) «persone con disabilità»: le persone di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68; t-ter) «persone svantaggiate»: le persone di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381; Art. 3 - Definizioni delle procedure e degli strumenti. 1. Nel codice si intende per: 		
bb bis) «lavori di categoria prevalente», la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara; bb ter) «lavori di categoria scorponabile», la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro; bb quater) «servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura», gli incarichi di progettazione relativi ai lavori, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di	Al fine di evitare errori in sede di individuazione, è necessario inserire tra le definizioni di cui all'allegato I.1 quella di «categoria scorponabile» per i lavori aggiungendo le lettere b bis) e b ter). MIT: ASSENTIBILE, IN QUANTO, PER ESIGENZE DI CHIAREZZA APPLICATIVA, SI RITIENE OPPORTUNO REINTRODURRE LA DISPOSIZIONE DI CIALARTICOLO 3, COMMA 1, LETT. OO-BIS) E OO-TER) DEL DLGS N. 50 DEL 2016 BB BIS) «LAVORI DI CATEGORIA PREVALENTE», LA CATEGORIA DI LAVORI, GENERALE O SPECIALIZZATA, DI IMPORTO PIÙ ELEVATO FRA LE CATEGORIE COSTITUENTI L'INTERVENTO E INDICATE NEI DOCUMENTI DI GARA;	

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
	direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo <i>Si ritiene inoltre necessario reintrodurre la definizione di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria al fine di delimitare i servizi assoggettati al regime speciale dei requisiti individuati nell'Allegato II.12 relativamente ai soggetti prestatori di tali servizi.</i>	BB TER) «LAVORI DI CATEGORIA SCORPORABILE», LA CATEGORIA DI LAVORI, INDIVIDUATA DALLA STAZIONE APPALTANTE NEI DOCUMENTI DI GARA, TRA QUELLI NON APPARTENENTI ALLA CATEGORIA PREVALENTE E COMUNQUE DI IMPORTO SUPERIORE AL 10 PER CENTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA O LAVORO, OVERO DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000 EURO OVERO APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL'ARTICOLO 104, COMMA 11; MIT: NON ASSENTIBILE. LA NOZIONE DI SERVIZI E INGEGNERIA CONTENUTA NELL'ART. 3, LET. VVVV DEL D.L.GS. 50/2016 CHE DEFINISCE I SIA COME: “SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI”, I SERVIZI RISERVATI AD OPERATORI ECONOMICI ESERCENTI UNA PROFESSIONE REGOLAMENTATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE” È STATA FORIERA DI MOLTEPLICI CRITICITÀ OPERATIVE A CAUSA DI UN RINVIO GENERICOMPIUTO: L'ARTICOLO CITATO, INFATTI, COSÌ COME RILEVATO DALLE STESSA ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, NON SAREBBE È IDONEO A CIRCOSCRIVERE L'AMBITO DEI SIA CHE HANNO INVERO UN OGGETTO PIÙ AMPIO E CHE PUÒ RIGUARDARE, NELLA STESSA IMPOSTAZIONE DEL CODICE, ULTERIORI SERVIZI PROFESSIONALI.
ALLEGATO I.5 - Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (Articolo 37, comma 6) Art. 6. Contenuti, ordine di priorità del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi. la parola “forniture”, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: “beni”;		

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
1-bis. In caso di ricorso a centrali di committenza, enti aggregatori o stazioni appaltanti qualificate per la progettazione e affidamento di lavori, nonché in tutti i casi di delega delle predette funzioni, l'adozione del programma triennale dei lavori di cui al comma 1 spetta all'amministrazione ricorrente o delegante.	1-bis. In caso di ricorso a centrali di committenza, enti aggregatori o stazioni appaltanti qualificate per la progettazione e affidamento di forniture e servizi lavori, nonché in tutti i casi di delega delle predette funzioni, l'adozione del programma triennale dei lavori di cui al comma 1 spetta all'amministrazione ricorrente o delegante.	Si richiede la modifica in quanto il riferimento ai lavori dovrebbe essere un <i>refuso</i>. MIT: ASSENTIBILE. IL COMMA 1-BIS FA RIFERIMENTO A SERVIZI E FORNITURE. ERRATO IL RIFERIMENTO AI LAVORI CONSEQUENTEMENTE BISOGNA RIPRODURRE LA MEDESIMA DISPOSIZIONE ALL'ART. 5 RIFERITO AI LAVORI

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
ALLEGATO I.7 - Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo (Artt. da 41 a 44)		
Art. 5. Quadro economico dell'opera o del lavoro 1. Il quadro economico dell'opera o del lavoro è predisposto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione di cui fa parte e presenta le necessarie specificazioni e variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'opera o dell'intervento stesso, nonché alle specifiche modalità di affidamento dei lavori ai sensi del codice. Il quadro economico, con riferimento al costo complessivo dell'opera o dell'intervento, è così articolato: a) lavori a corpo, a misura lavori a misura ovvero a corpo nei soli casi in cui, in relazione alle caratteristiche specifiche dell'opera o del lavoro, la stazione appaltante, motivandolo espressamente, ne ritiene necessario il ricorso; b) costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; c) importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso; d) opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale; e) somme a disposizione della stazione appaltante per: 1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura; 2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante; 3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista; 4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	a) lavori a corpo, a misura lavori a misura ovvero a corpo nei soli casi in cui, in relazione alle caratteristiche specifiche dell'opera o del lavoro, la stazione appaltante, motivandolo espressamente, ne ritiene necessario il ricorso;	A livello generale si prevedono lavori a misura nei casi in cui ci possono essere delle incertezze nella stima delle quantità di alcune tipologie di lavorazioni, per cui sono indicate delle quantità stimate nel computo metrico e poi in fase di esecuzione, liquidate le effettive quantità eseguite. Il caso tipico è quello delle demolizioni oppure l'esecuzione di pali di fondazione. L'appalto a misura presuppone quindi implicitamente che la stazione appaltante assuma un rischio, legato all'incertezza dell'importo contrattuale finale, che terrà conto delle quantità effettive. Oltre a questo elemento l'appalto a misura prevede un carico maggiore da parte degli uffici della direzione dei lavori, in contabilità. Si propone, pertanto, di lasciare alla stazione appaltante la facoltà di scegliere in base alle caratteristiche del progetto, dell'appalto, dell'opera o del lavoro, se espletare l'appalto a corpo o a misura. MIT: NON ASSENTIBILE IN QUANTO LA DISPOSIZIONE INTRODOTTA È VOLTA A CHIARE CHE I LAVORI SONO A MISURA OVEVERO A CORPO NEI SOLI CASI IN CUI, IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELL'OPERA O DEL LAVORO, LA STAZIONE APPALTANTE, MOTIVANDOLO ESPRESSAMENTE, NE RITIENE NECESSARIO IL RICORSO. IN TAL MODO, AL FINE DI ASSICURARE E GARANTIRE IL LIVELLO QUALITATIVO DELLE PRESTAZIONI, NONCHÉ UNA PIÙ CORRETTA COMPUTAZIONE DELLE LAVORAZIONI, SI È VOLUTO INTRODURRE UN FAVOR PER I LAVORI "A MISURA", RENDENDO QUELLI C.D. "A CORPO" COME RESIDUALI E DA PREVEDERE SOLO PREVIA ESPRESSA MOTIVAZIONE CHE NE EVIDENZI LA NECESSITÀ IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE SPECIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SOTTESI AD UNO

TESTO COORDINATO CORRETTIVO

TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI

MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT

SPECIFICO APPALTO

- 5) imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2;
- 6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;
- 7) acquisizione aree o immobili, indennizzi;
- 8) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;
- 9) spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;
- 10) spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice;
- 11) eventuali spese per commissioni giudicatrici;
- 12) spese per pubblicità;
- 13) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116, comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;
- 14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;
- 15) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;
- 16) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;
- 17) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;
- 18) IVA ed eventuali altre imposte.

TESTO COORDINATO CORRETTIVO

TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI

MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT

Art. 6. Progetto di fattibilità tecnico-economica

~~8. Qualora, ai sensi dell'articolo 43 del codice e del relativo allegato 19, la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica fosse supportata dai metodi e strumenti informativi delle costruzioni, entro l'ambito di condivisione dei dati, sono definiti, all'interno del capitolato informativo, in funzione degli obiettivi, i livelli di fabbisogno informativo e l'equivalenza tra i contenuti informativi inerenti ai documenti e quelli corrispondenti ai modelli informativi, specie laddove da questi ultimi non si potessero trarre i documenti indicati dagli articoli da 7 a 19 del presente allegato.~~

8-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti possono essere affidati ai sensi dell'articolo 41, comma 5-bis, sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dai seguenti elaborati:

- a) relazione generale;
- b) computo estimativo dell'opera;
- c) elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste; 40
- d) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza."

Articolo 40. Verifica della documentazione.

2. Con riferimento agli aspetti del controllo di cui al comma 1 si deve:

- f) per la documentazione di stima economica, verificare che:
- g) il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorparabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con ob-

b) computo metrico estimativo dell'opera;

Articolo 40. Verifica della documentazione.

2. Con riferimento agli aspetti del controllo di cui al comma 1 si deve:

- f) per la documentazione di stima economica, verificare che:
- g) il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorparabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con ob-

Per determinare l'importo a base di gara dei lavori è necessario che sia definito il computo metrico estimativo che costituisce un elaborato fondamentale del progetto.

TESTO COORDINATO CORRETTIVO

TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI

MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT

biglio di qualificazione e le categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori;

biglio di qualificazione e le categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori;

La modifica si ricollega all'assimilazione delle SIOS alle altre categorie di opere. Si ritiene necessario modificare l'art. 40 comma 2 per adeguarlo alla nuova disciplina sulla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

ASSENTIBILE, CORREZIONE FORMALE

MIT: VEDI MODIFICA ANCI ACCOLTA

ALLEGATO I.14 - Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzi regionali (Articolo 41, comma 13, del Codice)

Articolo 2. Struttura e contenuti del prezzario

~~7. Nei prezzari, in modo progressivo, le voci di elenco prezzi sono redatte anche secondo metodologie di codifica che consentano una interazione diretta con i metodi e strumenti di modellazione informativa (BIM). Nei prezzari, in modo progressivo, le voci di elenco prezzi sono redatte anche secondo metodologie di codifica che consentano una interazione e integrazione diretta con i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni. La codifica potrà prevedere l'inserimento di una stringa di testo che consenta, tramite una serie di tag, l'utilizzo e il trasferimento, in modo automatico, sia delle voci di prezzo che dei metadati associati a ciascuna lavorazione nei processi di gestione digitale della progettazione. La definizione e la costruzione del metodo e del sistema informativo di transcodifica nonché le indicazioni sul progressivo adeguamento dei prezzari a una interazione diretta con i metodi e strumenti di modellazione informativa (BIM) - gestione informativa digitale delle costruzioni è demandata al Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 6.~~

Art. 6. La determinazione del prezzo a base di gara

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
2. È costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo di coordinamento tavolo tecnico, presieduto dal presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, composto da cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati nell'ambito delle attività della rete dei prezzari, di cui un rappresentante di ITACA, e da cinque rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le seguenti funzioni: a) ricognizione dello stato dei prezzari regionali al fine di programmare l'attuazione progressiva del presente allegato; b) definizione aggiornata dei prodotti più rilevanti e delle relative unità di misura sui quali condividere l'attività di monitoraggio; c) condivisione dei risultati dell'attività di monitoraggio sui costi dei prodotti più rilevanti, a seguito di specifica rilevazione su base regionale; d) definizione di criteri e modalità per la eventuale revisione anticipata dei prezzari, a fronte di variazioni eccezionali di alcuni materiali più rilevanti, e per la pubblicazione delle analisi; e) condivisione, con riferimento alla strutturazione e all'articolazione del prezzario di cui all'articolo 1, di contenuti e risorse al fine di omogeneizzare e uniformare un significativo set di voci comuni; f) delimitazione e realizzazione del metodo e del sistema informativo di transcodifica, classificazione e cooperazione applicativa, che permetta la confrontabilità dei prezzari, nonché le indicazioni sul progressivo adeguamento dei prezzari a una interazione diretta con i metodi e strumenti di modellazione inferiativa (BIM) gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del Codice; g) condivisione della metodologia di rilevazione, con riferimento sia alle modalità con cui viene individuata la platea dei soggetti presso quali rilevare le informazioni sia alle modalità stesse di rilevazione. g-bis) definizione e realizzazione di uno schema di analisi dei prezzi, da porre a base anche dei prezzari regionali aggiornati.	g-bis) definizione e realizzazione articolazione di uno dello schema di analisi dei prezzi, secondo le previsioni dello schema di cui all'art.5 comma 2 dell'allegato II.14, da porre	Nell'allegato I.14 l'analisi dei prezzi è già schematizzata

TESTO COORDINATO CORRETTIVO

TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI

MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT

a base anche dei prezzari regionali aggiornati.

MIT: NON ASSENTIBILE. SI RITENE PIÙ CORRETTA E CONFORME ALL'ITER PROCEDIMENTALE IN ESAME LA FORMULAZIONE ATTUALE.

~~ALLEGATO II.3. Soggetti con disabilità o svantaggi cui può essere riservata la partecipazione ad appalti (articolo 61, commi 4 e 5) Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi (articolo 57, comma 2-bis)~~

~~ALLEGATO II.3. Soggetti con disabilità o svantaggi cui può essere riservata la partecipazione ad appalti (articolo 61, commi 4 e 5) Appalti finanziati con risorse PNRR PNC e misure premiali e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità (articolo 57, comma 2-bis)~~

La modifica si ricollega alle modifiche richieste con riferimento all'art. 57. La modifica della rubrica ha lo finalità di chiarire l'ambito di applicazione dell'Allegato II.3

MIT: NON ASSENTIBILE

~~ALLEGATO II.4 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza (articolo 62)~~

~~Articolo 3. Livelli di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di lavori per le stazioni appaltanti~~

~~5. Ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato di qualsiasi importo le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.~~

~~6. Fino al 30 giugno 2024, gli Uffici giudiziari non in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al presente articolo possono progettare e affidare i lavori di manutenzione straordinaria o finalizzati a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro avvalendosi di un RUP dotato di competenze tecniche in materia di ingegneria e architettura, la mancanza di tale figura professionale, i compiti del RUP, limitatamente agli interventi obbligatori di cui al primo periodo, possono essere attribuiti al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. Ai fini della progettazione, nelle~~

5 Ai fini della progettazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 193, comma 16, dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o superiore a 500 mila euro, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi. Tale figura può anche essere individuata in un soggetto esterno alla stazione appaltante, purché ne sia garantita la presenza stabile.

Con riferimento alla qualificazione nei contratti di PPP, si ritiene necessario prevedere che la figura dell'esperto nella gestione di piani economico finanziari possa essere anche esterna alla stazione appaltante.

MIT: NON ASSENTIBILE, IN QUANTO CONTRASTANTE CON L'IMPIANTO STESSO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE, NONCHÉ PROPOSTA CHE VA IN SENSO OPOSTO ALL'OBIETTIVO DI PROFESSIONALIZZAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI CHE DEVONO PROCEDERE, PROPRIO IN VISTA DELLA PROPRIA QUALIFICAZIONE E PROFESSIONALIZZAZIONE, ALLA FORMAZIONE (ANCHE SPECIALISTICA) DEL PROPRIO PERSONALE

TESTO COORDINATO CORRETTIVO

TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI

MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT

ipotesi di cui all'articolo 193, comma 16, dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o superiore a 500 mila euro, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.

Art. 4. Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all'affidamento di lavori per le stazioni appaltanti.

4. Ai fini della qualificazione, per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte si considerano tutte le gare svolte fino al 30 giugno 2023. Dopo la predetta data, per le gare di importo superiore a quelle individuate dall'articolo 43 del codice, si considerano per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le disposizioni sull'utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, di cui all'allegato I.9 al codice. Ai fini della qualificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte, si considerano, per le gare di importo superiore a quelle individuate dall'articolo 43 del codice, solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le disposizioni sull'utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture di cui all'Allegato I.9 al codice.

Articolo 5. Livelli di qualificazione relativi alla progettazione e all'affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti.

5. Ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo, le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi. Ai fini della progettazione e dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a

4. Ai fini della qualificazione, per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte si considerano tutte le gare svolte fino al 30 giugno 2023. Dopo la predetta data, per le gare di importo superiore a quelle individuate dall'articolo 43 del codice, si considerano per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le disposizioni sull'utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, di cui all'allegato I.9 al codice. Ai fini della qualificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte, si considerano, per le gare di importo superiore a quelle individuate dall'articolo 43 del codice, solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le disposizioni sull'utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture di cui all'Allegato I.9 al codice.

5. Ai fini della progettazione e dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o superiore a 140 mila euro, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi. Tale figura può anche

Eliminare l'intero comma, dal momento che le gare saranno considerate nel rispetto della normativa ad essa applicabile, compreso l'utilizzo del BIM.

MIT: NON ASSENTIBILE. LE NORMA IN MATERIA DI QUALIFICAZIONE SONO OGGETTO DI INTERLOCUZIONE E RACCORDO IN SEDE EUROPEA.

Con riferimento alla qualificazione nei contratti di PPP, si ritiene necessario prevedere che la figura dell'esperto nella gestione di piani economico finanziari possa essere anche esterna alla stazione appaltante.

MIT: NON ASSENTIBILE, VEDI SOPRA

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
base di gara pari o superiore a 140 mila euro, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.	essere individuata in un soggetto esterno alla stazione appaltante, purché ne sia garantita la presenza stabile.”;	
Art. 11. Revisione della qualificazione. 2. Per la revisione della qualificazione l'ANAC può valutare valutata anche i seguenti requisiti premianti: a) la disponibilità ad essere inseriti nell'elenco di cui all'articolo 62, comma 10, del codice ed effettuazione di affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate la disponibilità ad essere inseriti nell'elenco di cui all'articolo 62, comma 10, del codice e aver effettuato affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate anche al di sotto della soglia di cui all'articolo 62, comma 1; b) l'aggregazione di stazioni appaltanti per lo svolgimento in comune degli affidamenti e dell'esecuzione. b-bis) la specializzazione per ambiti settoriali da parte delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate; b-ter) l'efficienza decisionale della stazione appaltante rispetto alla fase dell'affidamento, da intendersi quale tempo intercorrente tra la ricezione delle offerte e la stipula del contratto e che non deve essere superiore in media a centoquindici giorni. 4-bis. Le stazioni appaltanti qualificate monitorano, a partire dal 1° gennaio 2025, con cadenza semestrale la propria efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente tra la data di presentazione delle offerte, come	b-bis) la specializzazione per ambiti settoriali da parte delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate; b-ter) l'efficienza decisionale della stazione appaltante rispetto alla fase dell'affidamento, da intendersi quale tempo intercorrente tra la ricezione data di scadenza di presentazione delle offerte e la stipula del contratto e che non deve essere superiore in media a centoquindici giorni. 4-bis. Le stazioni appaltanti qualificate monitorano, a partire dal 1° gennaio 2025, con cadenza semestrale la propria efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio	Si ritiene necessario eliminare questo nuovo requisito in quanto: - non risulta chiaro l'obiettivo perseguito, tenuto anche conto che le funzioni di stazione appaltante sono correlate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione che comprendono diversi ambiti di materie (si pensi agli enti regionali, ai soggetti aggregatori regionali, alle stazioni appaltanti provinciali, agli enti locali di medio grandi dimensioni.....); - il requisito non risulta agevolmente misurabile ai fini dell'attribuzione del punteggio. Benché la riduzione dei tempi medi intercorrenti tra la presentazione dell'offerta e la stipulazione dei contratti risponda ad uno specifico obiettivo del PNRR, si ritiene che la modifica proposta introduca una procedura macchinosa per le stazioni appaltanti, che oltretutto sembra prospettare una novella sostanziale che si traduce in un eccesso di delega, e non in una mera correzione normativa. Ove si intenda mantenere tale nuovo requisito, si ritiene necessario quantomeno porre in capo ad ANAC l'attività di monitoraggio in linea con l'impostazione di cui all'allegato II.4 che obbliga le stazioni appaltanti a documentare i soli requisiti relativi a dati e informazioni che ANAC non può reperire nella propria banca dati.

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
risultante nei bandi di gara e la data di stipula del contratto. Quando il tempo medio rilevato risulta superiore a centosessanta giorni, le stazioni appaltanti comunicano tempestivamente ad ANAC un piano di riorganizzazione, recante: a) le misure necessarie al superamento delle principali cause che hanno determinato il ritardo negli affidamenti, con particolare riferimento alla riorganizzazione del personale, al potenziamento della formazione specialistica, anche rispetto all'utilizzo degli strumenti digitali; b) gli obiettivi temporali di riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento. 4-ter. A seguito della comunicazione di cui al comma 4-bis, ANAC valuta, in contraddittorio con la stazione appaltante, l'efficacia delle misure proposte in relazione alla riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento e i relativi obiettivi temporali, eventualmente proponendo rimodulazioni del piano di riorganizzazione. Alla scadenza di cui al comma 4-bis, lettera b), ANAC conclude la verifica attribuendo un punteggio premiale ai sensi del comma 2, lettera b-ter) alla stazione appaltante che ha contenuto il tempo medio, di cui al comma 4-bis, entro i centoquindici giorni, sulla base di quanto previsto rispettivamente nelle Tabelle A e B. 4-quater. La mancata comunicazione di cui al comma 4-bis secondo periodo o la mancata adozione delle misure proposte costituiscono gravi violazioni ai sensi dell'articolo 63, comma 11 del Codice.	intercorrente fra la data di presentazione delle offerte, come risultante nei bandi di gara e la data di stipula del contratto. Quando il tempo medio rilevato risulta superiore a centosessanta giorni, le stazioni appaltanti comunicano tempestivamente ad ANAC un piano di riorganizzazione, recante: a) le misure necessarie al superamento delle principali cause che hanno determinato il ritardo negli affidamenti, con particolare riferimento alla riorganizzazione del personale, al potenziamento della formazione specialistica, anche rispetto all'utilizzo degli strumenti digitali; b) gli obiettivi temporali di riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento. 4-bis. ANAC, sulla base dei dati acquisiti attraverso la BDNCP, monitora, a partire dal 1° gennaio 2025, con cadenza semestrale l'efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente fra la data di scadenza delle offerte, come risultante nei bandi di gara e la data di stipula del contratto. Quando il tempo medio rilevato risulta superiore a centosessanta giorni, ANAC richiede alla stazione appaltante la tempestiva produzione di un piano di riorganizzazione riportante le misure necessarie al superamento delle cause principali che hanno determinato il ritardo.	La previsione in capo alle stazioni appaltanti di nuovi compiti di monitoraggio in aggiunta ai numerosi adempimenti già previsti dalla normativa (trasparenza, anticorruzione, monitoraggio oppalti finanziati con fondi PNRR/PNC o con fondi strutturali UE o fondi nazionali di coesione, invio dati alla BDNCP, alla BDAR, all'AI NOP, all'Anagrafe opere incomplete.....) si pone in contrasto con il divieto di goldplating. Inoltre si rappresenta che dovrebbe assumere rilievo la data di scadenza delle offerte e non quella di presentazione da parte degli operatori economici. MIT: NON ASSENTIBILE. LE DISPOSIZIONI IN ESAME SONO STATE OGGETTO DI INTERLOCUZIONE E RACCORDO CON LA COMMISSIONE EUROPEA IN SEDE DI RENDICONTAZIONE PNRR

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
	conclude la verifica attribuendo un punteggio premiale ai sensi del comma 2, lettera b-ter) alla stazione appaltante che ha contenuto il tempo medio, di cui al comma 4-bis, entro i centoquindici giorni, sulla base di quanto previsto rispettivamente nella Tabella A e B. 4-ter. A seguito della comunicazione di cui al comma 4-bis, ANAC valuta, in contraddittorio con la stazione appaltante, l'efficacia delle misure proposte in relazione alla riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento e i relativi obiettivi temporali. 4-quater. La mancata comunicazione di cui al comma 4-bis secondo periodo e la mancata adozione delle misure proposte costituiscono gravi violazioni ai sensi dell'articolo 63, comma 11 del Codice.”	

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
-----------------------------	------------------------------------	----------------------------------

"Tabella A - Requisiti riferiti all'articolo 4, comma 2

Requisito	Punteggio massimo ottenibile
Presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali	20 punti
Sistema di formazione e aggiornamento del personale	20 punti
Numero di gare di importo superiore a 150.000 euro svolte nel quinquennio precedente alla data di inizio di ciascun biennio di qualificazione di cui all'articolo 11, comma 1	40 punti
Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC	5 punti
Nuovi criteri di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a), b), b-bis) e b-ter)	10 punti, di cui 1 punto per ciascun criterio a), b) e b-bis) , 7 punti per il criterio b-ter), così suddivisi: - Media ≤ 80 : 7 punti; - $80 < \text{Media} \leq 115$: 5 punti; - Media > 115 : 0 punti
Acquisizione di lavori di importo inferiore a 500.000 euro nel quinquennio precedente alla data di presentazione dell'istanza di qualificazione mediante ricorso a stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate	5 punti

g la Tabella B è sostituita dalla seguente:

"Tabella B - Requisiti riferiti all'articolo 6, comma 2

Requisito	Punteggio massimo ottenibile
Presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali	20 punti
Sistema di formazione e aggiornamento del personale	20 punti

A

TESTO COORDINATO CORRETTIVO		TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
Numero di gare di importo superiore a 150.000 euro svolte nel quinquennio precedente alla data di inizio di ciascun biennio di qualificazione di cui all'articolo 11, comma 1		40 punti	
Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC		5 punti	
Nuovi criteri di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a), b), b-bis) e b-ter)		10 punti, di cui 1 punto per ciascun criterio a), b) e b-bis , 7 punti per il criterio b-ter), così suddivisi: - Media ≤80: 7 punti; - 80<Media≤115: 5 punti; - Media>115: 0 punti	
Acquisizione di servizi e forniture inferiore alla soglia europea nel quinquennio precedente alla data di presentazione dell'istanza di qualificazione mediante ricorso a stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate		5 punti	

h la Tabella C è sostituita dalla seguente:

“Tabella C – Requisiti di qualificazione, indicatori elementari e pesi
Descrizione Indicatori elementari peso

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
Presenza di strutture organizzative stabili (SOS) di dipendenti aventi specifiche competenze (numero di dipendenti coinvolti nel processo di acquisto, qualifica, titolo di studio, eventuale iscrizione a ordini professionali, esperienze)	INDICATORI ELEMENTARI 5.3 TITOLI DI STUDIO SOS	INDICATORI ELEMENTARI 5.3
	I53_1 - Numero dipendenti SOS/numero dipendenti SA I53_1b - Numero dirigenti SOS I53_1c - Numero funzionari SOS I53_1d - Numero impiegati SOS I53_2 - Numero laureati SPECIALISTICA SOS/numero dipendenti SOS I53_3 - Numero laureati 1 LIVELLO SOS/numero dipendenti SOS I53_4 - Numero DIPLOMATI TECNICI OS/numero DIPLOMATI SOS I53_5 - Numero dipendenti ESPERTI (5+) SOS/numero dipendenti SOS I53_6 - Numero dipendenti MASTER I SOS/numero dipendenti SOS I53_7 - Numero dipendenti MASTER	(peso w1=15); (peso w1b=15) (peso w1c =15) (peso w1d =15) (peso w2=10); (peso w3=8); (peso w4=5); (peso w5=13); (peso w6=11); (peso w7=13); (peso w8=11); (peso w9=11);
	Il_dottorato SOS /numero dipendenti SOS I53_8 - Numero dipendenti ISCRITTI ALBO/numero dipendenti SOS I53_9 - Numero dipendenti adeguata competenza in PROJECTMANAGER SOS /numero dipendenti SOS I53_prod - Numero gare aggiudicate nel quinquennio ponderate sulla base della complessità della specifica procedura / Numero dipendenti SOS	(peso w1prod =75)

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
-----------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Sistema di formazione e aggiornamento del personale

5.4 FORMAZIONE NEL TRIENNIO

IS4form_base = Numero dipendenti che hanno fruito di formazione BASE/numero dipendenti
SOS
IS4form_spec = Numero dipendenti che hanno fruito di formazione SPECIALISTICA/numero dipendenti SOS
IS4form_avan = Numero dipendenti che hanno fruito di formazione AVANZATA/numero dipendenti SOS

5.4 FORMAZIONE NEL TRIENNIO

(peso 20)

(peso 60)

(peso 120)

Numero di gare svolte per i vari livelli di

qualificazione nel quinquennio

(numero di gare

aggiudicate, incluse quelle per conto di altri

enti/amministrazioni, relativi importi, tempi di

affidamento distinti per modalità di realizzazione

della gara, numero di gare deserte o non aggiudicate)

5.5 ESPERIENZA NELLE GARE DEI DIVERSI LIVELLI DI QUALIFICAZIONE

IS5_1 - Numero gare aggiudicate (valutate secondo livello di complessità determinato con i pesi derivanti dall'analisi di regressione)

5.5 TEMPI AFFIDAMENTO IS5_2 - Percentuale

media di ritardo nei tempi amministrativi rispetto ai valori attesi ottenuti tramite l'analisi di regressione

5.5 GARE DESERTE O NON AGGIUDICATE

IS5_3 - Numero di gare con esito non positivo

/Numero complessivo di gare bandite

5.5 ESPERIENZA NELLE GARE

(peso 85)

(peso 10)

(peso 5)

Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati all'Autorità

IS6_1 - Numero gare bandite per le quali risulta comunicazione dell'esito/Numero gare bandite; IS6_2 - numero gare aggiudicate (scheda aggiudicazione)/numero gare bandite (che non hanno comunicato esito diverso da aggiudicazione);

(peso 50)

(peso 50)

l) dopo la Tabella C sono aggiunte le seguenti:

"Tabella C bis – Requisiti riferiti all'articolo 8, commi 2 e 3, per l'esecuzione di lavori

Requisiti/Livelli qualificazione	Livello base - L3*	Livello intermedio - L2*	Livello avanzato - L1*
----------------------------------	--------------------	--------------------------	------------------------

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
-----------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Rispetto dei tempi pagamento	Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti	Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti	Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti
Comunicazioni ANAC	Comunicazione delle schede SIMOG per i	Comunicazione delle schede SIMOG per i	Comunicazione delle schede SIMOG per i
	CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 euro entro 12 mesi dall'impegno	CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 euro entro 8 mesi dall'impegno	CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 - entro 4 mesi dall'impegno
Formazione/aggiornamento di almeno un soggetto coinvolto nella gestione della fase esecutiva di ciascun contratto di importo superiore alla soglia di qualificazione	Un corso di 6 ore da completato nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione	Un corso di 10 ore e un corso sui metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM) completati nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione	Un corso di 14 ore e un corso sui metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM) completati nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione

*S*1 livelli sono determinati in relazione alle soglie di cui all'articolo 3, comma 1, del presente Allegato, per i lavori, e all'articolo 6, comma 1, del presente Allegato, per i servizi e forniture*

Tabella C ter – Requisiti riferiti all'articolo 8, commi 2 e 3, per l'esecuzione di servizi e forniture

Requisiti/Livelli qualificazione	Livello base - L3*	Livello intermedio - L2*	Livello avanzato - L1*
Rispetto dei tempi pagamento	Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti	Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti	Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti

TESTO COORDINATO CORRETTIVO		TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI		MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
Comunicazioni ANAC	Comunicazione delle schede SIMOG per i CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 euro entro 12 mesi dall'impegno	Comunicazione delle schede SIMOG per i CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 euro entro 8 mesi dall'impegno	Comunicazione delle schede SIMOG per i CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 - entro 4 mesi dall'impegno	
Formazione/aggiornamento di almeno un soggetto coinvolto nella gestione della fase esecutiva di classe contatto di importo superiore alla soglia di qualificazione	Un corso di 6 ore da completato nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione	Un corso di 10 ore completato nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione	Un corso di 14 ore completato nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione	

*I livelli sono determinati in relazione alle soglie di cui all'articolo 3, comma 1, del presente Allegato, per i lavori, e all'articolo 6, comma 1, del presente Allegato, per i servizi e forniture.

ALLEGATO II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (Articoli 66, comma 2 e 100, comma 4)	
Articolo 2 bis. Strutture, impianti e opere speciali Ai fini di cui agli articoli 104, comma 11, e 119, comma 2 del codice sono opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica quelle indicate nelle lettere seguenti, qualora di importo superiore al dieci per cento dell'importo totale dei lavori: a OG 11 Impianti tecnologici; b OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico; c OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario; d OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori; e OS 11 Apparecchiature strutturali speciali;	

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
	f OS 12-A Barriere stradali di sicurezza; g OS 12-B Barriere paramassi, fermane e simili; h OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato; i OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; j OS 18-A Componenti strutturali in acciaio; k OS 18-B Componenti per facciate continue; l OS 21 Opere strutturali speciali; m OS 25 Scavi archeologici; n OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; o OS 32 Strutture in legno. <i>L'integrazione si rende necessaria per colmare una lacuna normativa atteso che nel nuovo codice, pur essendo richiamate specificamente in tema di avallimento e subappalto, non sono individuate, tra le categorie di opere generali e speciali, le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (ex SIOS).</i> Articolo 30. Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti. 1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorparabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorparabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, fermo restando l'obbligo di subappaltare interamente le categorie scorparabili ad operatori economici in possesso della relativa qualificazione. 1bis) Il concorrente singolo può I raggruppamenti temporanei possono partecipare alla gara qualora siano in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ov-	SI PONE INFATTI IL PROBLEMA CHE NELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CODICE VIGENTE SI RICHIAMA L'ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGGE N.47 DEL 2014 CHE PREVEDE UN ELENCO MA NON ESAUSTIVO A SEGUITO DELL'INTEGRAZIONE AD OPERA DEL DECRETO DEL MIT N. 248 DEL 2016. TALE DECRETO E' STATO IMPLICITAMENTE ABROGATO. IL CONSIGLIO DI STATO DALLA LETTURA DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONSIDERA VIGENTE L'ART. 12 DEL DL 47 DEL 2014 CHE ANDREBBE ABROGATO DAL CORRETTIVO ONDE EVITARE DUBBI. MIT: ASSENTIBILE IL PRINCIPIO EMENDATIVO UNA RIFORMULAZIONE POTREBBE VALUTATA IN MODO PONDERATO SOLO ALL'ESITO DELLE VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI STATO E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

vero siano in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorparabili per i singoli imparti. I requisiti relativi alle categorie scorparabili non posseduti integralmente dall'impresa dal raggruppamento devono ~~da que-~~ ~~sta~~ essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, fermo restando l'obbligo di subappattare interamente le categorie scorparabili ad operatori economici in possesso della relativa qualificazione.

Articolo 39. Requisiti dei raggruppamenti temporanei.

1. Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 68 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 del presente allegato, devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista e comunque di età inferiore a quella indicata dalle disposizioni sulla parità generazionale. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

2. Fermo restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di cui agli articoli 35 e 36, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una

MIT: NON ASSENTIBILE SIA PER RAGIONI DI DRAFTING (LA DIZIONE CORRETTA, UTILIZZATA DAL CODICE È QUELLA DI CONCORRENTE "RIUNITO"), SIA PERCHÉ LA DISCIPLINA ESPRESSAMENTE FA RIFERIMENTO AL CONCORRENTE SINGOLO E NON A QUELLO RIUNITO STANTE LA DIFFERENTE APPLICABILITÀ DELLE DISPOSIZIONI IN RELAZIONE ALL'UNO (SINGOLO) OPPURE ALL'ALTRO CONCORRENTE (RIUNITO) L'EQUIPARAZIONE DI DISCIPLINA NON È CONFERENTE ALL'IMPIANTO COMPLESSIVO DELLA DISPOSIZIONE, CHE, PERALTRO, OVE HA VOLUTO EQUIPARARE LE DUE POSIZIONI SOGGETTIVE LO HA ESPRESSAMENTE PREVISTO (CFR. ART. 30, COMMA 4).

l'emendamento è finalizzato a sostenere l'accesso dei giovani al mondo del lavoro, identificando meglio i requisiti in capo allo stesso giovane componente di un raggruppamento temporaneo

MIT: NON ASSENTIBILE IN QUANTO SI RITIENE UNA DISPOSIZIONE GENERICA E RESTRITTIVA, IN QUANTO LA "GIOVINEZZA" VIENE IDENTIFICATA NELLA RATIO DEL LEGISLATORE QUALE GIOVINEZZA DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE E NON DI ETÀ ANAGRAFICA.

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
	quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA; c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria. 3. Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera e), del codice: a) i requisiti minimi dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 1, del presente allegato devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento; b) il giovane professionista presente nel raggruppamento può rivestire una delle qualifiche indicate all'articolo 37, comma 2, lettera a), ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale; c) con riferimento ai prestatori di servizi di architettura e ingegneria di altri Stati membri, il giovane professionista presente nel raggruppamento può avere anche caratteristiche equivalenti ai progettisti individuati alla lettera b), ove contemplati nel proprio organigramma, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito.	

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
ALLEGATO II.14 – Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità (Articolo 114, comma 5)		
Art. 5. Modifiche, variazioni e varianti contrattuali.	Art. 5. Modifiche, variazioni e varianti contrattuali	La modifica si rende necessaria in quanto la stessa fa riferimento al quinto d'obbligo che incide sul rapporto obbligatorio del contratto per il quale si rende necessario approvare varianti in corso d'opera e non al limite delle variazioni quantitative che è possibile apportare al contratto ove previste dalla documentazione di gara.
	6. Nel caso di cui all'articolo 120, comma 9, comma 1, lettera c) del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del codice.	La modifica è intesa a rimuovere un mero refuso. MIT: NON ASSENTIBILE IN QUANTO LA DISCIPLINA INTRODotta DAL PRESENTE COMMA DEVE FARE RIFERIMENTO AL C.D. QUINTO D'OBBLIGO E NON A QUELLE DI CUI ALL'ART. 120, COMMA 1, LETT C) CHE POSSONO ESSERE CON AUMENTO DI SPESA, MENTRE NELLA FATISPECIE IN ESAME, LE ULTERIORI PRESTAZIONI RICHIESTE RIENTRANO NELL'IMPORTO ORIGINARIO DEL CONTRATTO.
	11. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui all'articolo 120, commi 1, lettera b), e 3 c), del codice, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.	MIT: ACCOGLIBILE. SOSTITUIRE ANCHE LA PAROLA COMMI CON COMMA

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
ALLEGATO V.2 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico (Articolo 215, comma 1)		
Art. 1 - Formazione del collegio e compensi. 1. Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante o dal concessionario, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera. 2. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 dell'articolo 3, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Nei casi in cui il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti partecipa al finanziamento della spesa nomina un componente del collegio. 3. Ai componenti del collegio consultivo tecnico si applica l'articolo 813, secondo comma, del codice di procedura civile. 4. Fermo restando il diritto dei componenti del Collegio consultivo tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, la parte fissa del compenso del Collegio non può superare gli	Art. 1 - Formazione del collegio e compensi. 1. Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante o dal concessionario, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera. 2. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 dell'articolo 3, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Nei casi in cui il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti partecipa al finanziamento della spesa nomina un componente del collegio. 3. Ai componenti del collegio consultivo tecnico si applica l'articolo 813, secondo comma, del codice di procedura civile. 4. Fermo restando il diritto dei componenti del Collegio consultivo tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, la	Si ritiene necessario espungere la previsione della nomina ministeriale in quanto contrasta con natura paritetica della commissione da cui deriva la previsione della nomina di componenti di parte scelti direttamente dai contraenti. MIT: NON ASSENTIBILE IN QUANTO SI TRATTA DI UNA DISPOSIZIONE DI CHIUSURA E DI CARATTERE RESIDUALE PREVISTA IN UNA IPOTESI SPECIFICA, NELLA QUALE SI REPUTA NECESSARIA, ANCHE A FINI ERARIAI, LA NOMINA DI UN COMPONENTE DA PARTE DEL MINISTERO FINANZIATORE.

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
importi definiti dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in ogni caso, la parte fissa del compenso del collegio non può superare: a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l'importo pari allo 0,02 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro; b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo pari allo 0,03 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro. 5. Il compenso complessivo spettante al collegio non può superare il triplo della parte fissa. I componenti hanno inoltre diritto ad un rimborso delle spese a carattere non remunerativo. Il compenso è corrisposto a tutti i componenti del CCT indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali ed è sottoposto esclusivamente ai limiti previsti dalla legge. I compensi di tutti i membri del Collegio sono dovuti senza vincolo di solidarietà. 6. Con apposite linee guida adottate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere conforme del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono definiti i parametri per la determinazione dei compensi e delle spese non aventi valore remunerativo che devono essere rapportati al valore del contratto e alla complessità dell'opera, nonché all'esito e alla durata dell'impegno richiesto e al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, prevedendone l'erogazione secondo un principio di gradualità. Le medesime linee guida definiscono anche i parametri per la determinazione del compenso della segreteria tecnico amministrativa. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, continuano ad applicarsi, per la parte relativa alla determinazione dei compensi, le linee guida approvate con decreto del Ministro e delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili 17 gennaio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2022.	parte fissa del compenso del Collegio non può superare gli importi definiti dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modificazioni, in ogni caso, la parte fissa del compenso del collegio non può superare: 6. Con apposite linee guida adottate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere conforme del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono definiti i parametri per la determinazione dei compensi e delle spese non aventi valore remunerativo che devono essere rapportati al valore del contratto e alla complessità dell'opera, nonché all'esito e alla durata dell'impegno richiesto e al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, prevedendone l'erogazione secondo un principio di gradualità. Le medesime linee guida definiscono anche i parametri per la determinazione del compenso della segreteria tecnico amministrativa. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, continuano ad applicarsi, per la parte relativa alla determinazione dei compensi, le linee guida approvate con decreto del Ministro e delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili 17 gennaio 2022	MIT: NON ASSENTIBILE, LE REGOLE DI DRAFTING PRESUPPONGONO CHE IL RIFERIMENTO ALLE NORME DEVONO INTENDERSI RIFERITI AI TESTI SUCCESSIVAMENTE MODIFICATI E ALLO STATO VIGENTI Le nuove linee guida dovranno definire i parametri per la determinazione del compenso da corrispondere ai componenti del CCT. Con la sostituzione dell'Allegato V.2 si specifica espressamente l'applicabilità della disciplina del CCT ai contratti di concessione. Tuttavia, sarebbe opportuno individuare dei parametri specifici per il calcolo del corrispettivo nei contratti di concessione e di PPP, per tenere conto dell'incidenza della spesa che ne scaturisce a causa della ingente rilevanza economica che li caratterizza.

TESTO COORDINATO CORRETTIVO

TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI

MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT

Art. 2 - Requisiti e incompatibilità

1. Possono essere nominati membri del collegio ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso di adeguata esperienza e qualificazione professionale nelle materie attinenti alla legislazione e al contenzioso delle opere pubbliche o nelle materie tecniche attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti. Esperienza e qualificazione sono comprovate dal possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e di presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione, nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi amministrativi o civili nel settore dei lavori pubblici;

b) dirigente o funzionario ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 o di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici con competenza nelle materie di cui al primo periodo del presente comma;

c) componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) insegnamento come professore universitario di ruolo nelle materie di cui al primo periodo del presente comma;

e) magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, prefetto e dirigente della carriera prefettizia non in sede da almeno due anni, anche se già collocati a riposo;

f) professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi indicati alla lettera a).

2. Il possesso del requisito di esperienza e qualificazione professionale deve essere comprovato con riferimento ad

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2022.
166

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
un periodo minimo di 5 anni per la nomina come membro del collegio e ad un periodo minimo di 10 anni per la nomina come presidente. 3. Non possono essere nominati membri del collegio coloro che: a) si trovino in situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'articolo 16 del codice; b) versino in una situazione d'incompatibilità ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o abbiano svolto, per la parte pubblica o per l'operatore economico, attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell'esecuzione o dei lavori in relazione al contratto di appalto o alle sue fasi pregresse, salvo che l'attività sia stata svolta nell'ambito di organi collegiali consiliari; 167 c) abbiano svolto con riguardo ai lavori o servizi oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo o economico per una delle parti; d) abbiano svolto l'incarico di consulente tecnico d'ufficio. 4. La sussistenza di cause d'incompatibilità dei membri o del presidente può essere fatta valere dalle parti mediante istanza di ricusazione da proporre al presidente del tribunale ai sensi dell'art. 810 c.p.c. <u>Art. 3 - Costituzione e insediamento del collegio.</u> 1. Il collegio consultivo tecnico deve essere costituito prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. L'inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del CCT, nel caso di affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea, è valutabile sia ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l'operatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale. In caso di mancata designazione dei membri la parte non inadempiente può rivolgersi al presidente del tribunale ordinario ove ha sede la stazione appaltante, individuata quale sede del CCT. 2. Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente senza che vi sia la		

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
necessità di ulteriori formalizzazioni degli incarichi rispetto all'atto di nomina dei membri del collegio. Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione deve tenersi una seduta d'insediamento del Collegio alla presenza dei legali rappresentanti delle parti, tenuti a rendere a verbale dichiarazione in merito alla eventuale volontà di non attribuire alle pronunce del collegio valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile. 3. Nel verbale della seduta d'insediamento, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'appalto, sono definite periodicità e modalità di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi e, se le parti non si siano avvalse della facoltà di escludere che le determinazioni del collegio assumano natura di lodo contrattuale, sono precisati termini e modalità di svolgimento del contraddittorio, specificando il dies a quo della decorrenza del termine di quindici giorni per la pronuncia del lodo. 4. Il CCT può essere costituito in via facoltativa per lavori di importo inferiore alla soglia europea. In tal caso le parti sono tenute a precisare quali compiti intendono attribuire al CCT tra quelli previsti dagli articoli 215, 216, 217 e 218. 5. Nel caso di CCT facoltativo di cui al comma 4, due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.	5. Nel caso di CCT facoltativo di cui al comma 4, due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.	Questa composizione caratterizza il CCT ante operam diverso dal CCT del comma 4 istituito per la fase esecutiva dei contratti sotto soglia che richiede una composizione paritetica secondo le regole applicabili al CCT per il sopra soglia. MIT: NON ASSENTIBILE, IN QUANTO LA ATTUALE DISPOSIZIONE È STATA INTRODotta PER ANALOGIA CON LA MEDESIMA FACOLTATIVITÀ DI COSTITUZIONE DEL COLLEGIO COSTITUITO ANTE OPERAM
Art. 4. - Decisioni del Collegio consultivo tecnico 1. Il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all'altra parte. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 216, comma 1, del codice, resta fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve secondo la disciplina vigente. Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate di tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la domanda proposta.		

TESTO COORDINATO CORRETTIVO

TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI

MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT

In nessun caso il CCT può pronunciare in assenza dei quesiti di parte; l'inosservanza di tale divieto comporta la nullità delle determinazioni eventualmente assunte. Se l'appaltatore, al fine di non incorrere in decadenze, iscriva riserve senza formulare anche il relativo quesito al CCT, il quesito deve essere formulato dal responsabile del procedimento se la riserva è tale da incidere sulla regolare esecuzione dei lavori.

2. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il Collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto.

3. Fermo quanto specificamente disposto nel verbale d'insediamento sulle modalità di svolgimento del contraddittorio, è comunque facoltà del Collegio procedere ad audizioni informali delle parti o convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Rimane comunque esclusa la possibilità di disporre consulenza tecnica d'ufficio. Il collegio è comunque tenuto a svolgere riunioni periodiche per monitorare l'andamento dei lavori e a formulare, ove ritenuto opportuno, osservazioni alle parti.

4. Le determinazioni del Collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione del quesito, se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui si è perfezionata la formulazione di più quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a una medesima questione. Le determinazioni possono essere rese con motivazione succinta che, se del caso, può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

Art. 5. - Decadenze, dimissioni e revoca

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
-----------------------------	------------------------------------	----------------------------------

1. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di 10 incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.

2. Costituisce causa di responsabilità nei confronti delle parti esclusivamente il ritardo ingiustificato nell'adozione delle determinazioni; in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio.

3. Le dimissioni dei componenti del collegio consultivo tecnico sono ammissibili solo in presenza di giusta causa o di giustificato motivo. Alla sostituzione si provvede nelle forme e nei modi di cui all'articolo 1. Il compenso spettante al sostituto sarà pari alla parte fissa non ancora maturata dal componente dimissionario e alla parte variabile che dovesse maturare.

4. I componenti del collegio consultivo tecnico non possono essere revocati successivamente alla sua costituzione.

Art. 6 - Osservatorio

1. I Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici istituito presso il consiglio superiore dei lavori pubblici gli atti di costituzione e di scioglimento del collegio e le principali pronunce assunte dal collegio.

2. L'Osservatorio si avvale della banca dati dell'ANAC, previa sottoscrizione di apposita convenzione.

3. L'accesso agli atti detenuti dall'Osservatorio e dai collegi consultivi tecnici è consentito, nei limiti di legge e salve le disposizioni del codice di procedura civile in relazione alle determinazioni dei collegi aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter c.p.c., mediante

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
istanza formulata alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti in base agli articoli 35 e 36 del Codice. 4. L'osservatorio del CCT cura la tenuta dell'elenco dei soggetti appartenenti o appartenuti alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di presidente del CCT di cui all'articolo 6, comma 2.	3. L'accesso agli atti detenuti dall'Osservatorio e dai collegi consultivi tecnici è consentito, nei limiti di legge e salve le disposizioni del codice di procedura civile in relazione alle determinazioni dei collegi aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter c.p.c.. L'accesso avviene mediante istanza formulata alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti in base agli articoli 35 e 36 del Codice.	<i>Gli atti relativi al funzionamento e all'attività del CCT non sono acquisibili ai sensi degli artt. 35 e 36.</i> MIT: NON ASSENTIBILE IN QUANTO LA FORMULAZIONE PROPOSTA FA RINVIO PROPRIO ALLE DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE IN MATERIA DI DIRITTO DI ACCESSO E RISERVATEZZA DETTATA SUL PUNTO DAL CODICE CHE TROVANO APPLICAZIONE ANCHE NEL CASO IN ESAME.

3/12/2024



Schema di decreto legislativo recante

“Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”

Proposte emendative essenziali per il parere favorevole

Conferenza Unificata

3.12.2024

1. **Entrata in vigore progressiva a partire dai prossimi 6 mesi, e non dal primo gennaio, agli istituti che richiedono un necessario adeguamento operativo da parte delle stazioni appaltanti**

ART. 78

(Modifiche all'Allegato II. 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

- a) Al comma 1, alla lettera d) sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) All'alinea "articolo 8", al comma 2, le parole "A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono sostituite con le seguenti: "A decorrere dal 1° luglio 2025";
 - 2) All'alinea "articolo 8", Al comma 3, le parole "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2025";
 - 3) All'alinea "articolo 8", Al comma 4, le parole "A decorrere dalla data di cui al comma 1," sono sostituite con le seguenti: "A decorrere dal 1° luglio 2025";
- b) Al comma 1, alla lettera e) il punto 3) è soppresso; In alternativa: b) Al comma 1 alla lettera e), al punto 3), all'alinea "4bis", le parole "a partire dal 1° gennaio 2025" sono sostituite con le seguenti: "a partire dal 1° luglio 2025"

Motivazione

Alla luce delle difficoltà riscontrate nella prima fase attuativa della qualificazione per servizi e forniture e per i lavori, con la modifica di cui alla **lettera a)** si prevede che la fase di qualificazione per l'esecuzione segua un approccio graduale che consenta a tutte le Stazioni Appaltanti di proseguire i propri affidamenti, seguendo i criteri di qualificazione, affinché non si corra il rischio di bloccare le procedure. Ciò avrebbe proprio le conseguenze che invece il testo vuole scongiurare, ossia l'allungamento delle tempistiche di affidamento.

Con la modifica di cui alla **lettera b)** si elimina l'ulteriore ed articolata procedura in capo alle SA, che prevede il piano di rientro rispetto ai tempi di pagamento, in quanto ciò è condizionato da molteplici fattori esogeni e reca nuove ed ulteriori procedure in capo alle stazioni appaltanti, foriere di gravi ripercussioni. Viepiù sono adempimenti già previsti da specifiche norme vigenti sui tempi di pagamento e risultano avulsi dalla qualificazione per l'esecuzione. In alternativa si propone un'entrata in vigore progressiva delle nuove succitate disposizioni.

2. **Indicazione diversi CCNL per lavori costituiti da più categorie nonché per forniture e servizi costituiti da più prestazioni**

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

All'articolo 1, al comma 1, sono inserite le seguenti lettere:

- a) al comma 2, dopo le parole "il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione" sono inserite le seguenti: ", ovvero, nei lavori costituiti da più categorie e nelle forniture e servizi costituiti da più prestazioni, i contratti collettivi applicabili a ciascuna categoria o prestazione";
- b) al comma 3 le parole: "le stesse" sono sostituite con le seguenti: "equivalenti";
- c) al comma 5 le parole "le medesime" sono sostituite con la seguente: "equivalenti";
- d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«L'individuazione del contratto collettivo ai sensi del comma 2 e la verifica dell'equivalenza delle tutele ai sensi del comma 4 possono essere effettuate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti con l'ausilio gratuito delle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro».

Motivazione

Si condivide la necessità di presidiare con norme più stringenti la tutela dei lavoratori impiegati negli appalti pubblici, ma allo stesso tempo è necessario evitare che queste norme possano costituire presupposto per nuovi contenziosi andando oltre lo spirito e le finalità per cui sono introdotte. In questo senso (**lettera a)** l'indicazione di un unico contratto di lavoro rischia di diventare fuorviante nel caso di contratti di lavori costituiti da categoria prevalente e categoria scorporabile diverse (ad





esempio categorie edili ed impiantistiche) o nel caso di contratti di forniture e servizi caratterizzati da prestazioni principale e secondaria diverse (ad esempio servizi di mensa e di lavanderia), pertanto si reputa più opportuno che in tali casi il contratto collettivo sia individuato con riferimento alla singola categoria o alla singola prestazione. Naturalmente, qualora le categorie o le prestazioni siano fra loro affini (ad esempio opere generali su edifici civili ed opere generali su edifici vincolati) i contratti collettivi individuati per ciascuna categoria o prestazione saranno i medesimi.

Le modifiche proposte **alle lettere b) e c)** sono volte a chiarire che, fatta la scelta del contratto collettivo applicabile, diventa praticamente impossibile che un altro contratto abbia gli "stessi" contenuti, pertanto si propone di utilizzare la parola "equivalenti", in analogia con il comma 4 e con l'Allegato I.01 di nuova introduzione.

La proposta è volta a limitare i rischi di contenzioso preservando le esigenze di tutela dei lavoratori.

La modifica proposta **alla lettera d)** mira ad offrire un supporto qualificato alle stazioni appaltanti ed agli enti concedenti nella complessa fase di individuazione del contratto collettivo e della verifica delle equivalenze. Si rileva che l'Allegato I.01 introduce, all'art. 2, comma 4 la verifica di una serie di parametri per l'individuazione delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per le quali l'ausilio dell'Ispettorato potrebbe essere ulteriormente utile.

3. Delega ANAC per acquisizione CIG anche tramite interfaccia web per microaffidamenti

Art. 5

(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

All'articolo 5, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis) Con proprio provvedimento l'ANAC definisce le modalità di acquisizione dei CIG, oltre che attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata per la gestione dell'affidamento, anche tramite l'interfaccia web messa a disposizione direttamente da ANAC, almeno per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000."

Motivazione

Dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II del D. Lgs. 36/2023. Con il comunicato ANAC del 10/01/2024 è stato consentito fino al 30/09/2024, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000, di acquisire il CIG, oltre che attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata per la gestione dell'affidamento, anche tramite l'interfaccia web messa a disposizione direttamente da ANAC tramite la piattaforma contratti pubblici - PCP. Il termine del 30/09/2024 è stato poi prorogato al 31/12/2024 con comunicato del Presidente di ANAC del 28/06/2024. L'obbligo, a regime (ad oggi dal 01/01/2025), di acquisire i CIG solo tramite piattaforma di approvvigionamento digitale imporrebbe di ricorrere alle piattaforme di e-procurement anche per micro-affidamenti di importo inferiore a € 5.000 oltre IVA (es. acquisto di un libro, etc.), con rilevanti difficoltà e rischio di blocco di tali affidamenti: 1) molti piccoli operatori non sono iscritti alla piattaforma, né sono disposti ad iscriversi per affidamenti minimali di poche centinaia di euro; 2) rilevante allungamento dei tempi per procedure di affidamento di importo irrisorio. Una scelta di questo tipo si pone in contrasto con l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006 (salvo che se ne sostenga l'abrogazione tacita) che esclude espressamente l'obbligo di fare ricorso "al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici... ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale" per acquisti inferiori a € 5.000. Si propone pertanto di rendere definitiva, mediante idonea copertura normativa, la possibilità di operare tramite la piattaforma PCP per affidamenti inferiori a 5.000 euro oltre IVA.

4. Possibilità per l'OE di indicare diverso e minor costo della manodopera a proprio onere

ART. 9

(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

All'articolo 9, al comma 1 sono inserite le seguenti lettere:

- 1) "g bis) al comma 14: dopo le parole "i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso.", sono aggiunte le seguenti parole: "Il ribasso è applicato all'importo comprensivo dei costi di manodopera."
- 2) g ter) al comma 14, dopo le parole: "Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di", sono aggiunte le seguenti parole: "indicare un diverso costo della mano d'opera e in caso di costo inferiore rispetto a quello prestabilito dalla stazione appaltante è suo onere".

Motivazione

La proposta recepisce la soluzione contenuta nel bando tipo ANAC 1/2023 che, con riferimento all'importo dell'appalto, ha ricompreso nel valore posto a base di gara il costo della manodopera, e dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. V del 19.11.2024 n. 9255) che ha riconosciuto la "piena continuità del codice del 2023 rispetto a quello del 2016".

Si ritiene opportuno che il Correttivo precisi quanto sopra in ragione del contrasto presente in giurisprudenza, anche di secondo grado (sez. III del 12.11.2024 n. 9084).

5. Aumento soglia utilizzo BIM a decorrere dal 2025

ART.10

(Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

Al comma 1, lettera a) all'alinea 1), le parole «a 2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «a 4 milioni di euro»

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo, di elevare da 2 milioni a 4 milioni la soglia di applicabilità dell'obbligo di appalti BIM, in quanto un'introduzione generalizzata per gli appalti superiore ad 2 milioni costringerebbe un grande numero di stazioni appaltanti a ricorrere ad incarichi esterni per dotarsi di personale formato: elevando la soglia di applicabilità, l'obbligo di appalti BIM andrebbe ad incidere soggettivamente su meno stazioni appaltanti, ed oggettivamente sugli appalti più complessi, in cui l'obbligo appare più ragionevole, ferma restando la possibilità, già prevista all'art. 43, comma 2, di far ricorso al BIM anche per importi inferiori.

6. Indicazione per gli Operatori Economici tra categorie a qualificazione obbligatorie e non obbligatoria ed elencazione categorie cd. SIOS

Art. 81

(Modifiche all'Allegato II.12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

All'articolo 81, al comma 1 è anteposto il seguente comma: "01. All'articolo 2, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«7. L'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto al comma 8, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso



delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

8. Non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, o di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro, relative alle categorie di opere generali individuate nella Tabella di cui al comma 3, nonché le categorie individuate nella medesima Tabella con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 32, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara.

9. Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le opere corrispondenti alle categorie individuate nella Tabella di cui al comma 3 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30, OS 32. Il bando di gara, l'avviso di gara o la lettera di invito, ove prevedano lavorazioni relative ad una o più delle predette categorie, di importo non superiore ai 150.000 euro e singolarmente superiore al dieci per cento, indicano per ciascuna di esse i requisiti di qualificazione ai sensi dell'articolo 28.»

Consequentemente

All'articolo 226 del d.lgs. 36/2023, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: "4 bis.
A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, a seguito delle modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 40 comma 2 lettera f), punto 9, dell'Allegato I.7 e dell'articolo 2 dell'Allegato II.12, commi 7, 8 e 9, sono abrogati:

- a) i commi 1 e 2 dell'art. 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2014, n. 80;
- b) il D.M. 10 novembre 2016, n. 248.»

Motivazione

Il nuovo Codice dei contratti non riporta più la distinzione tra categorie a qualificazione obbligatoria e non obbligatoria, né l'elencazione delle categorie cd. SIOS (strutture, impianti e opere speciali).

V'è inoltre incertezza in relazione alla vigenza dell'art. 12 del D.L. n. 47/2014, conv. dalla l. n. 80/2014 – che prevedeva la distinzione fra categorie a qualificazione obbligatoria e non obbligatoria – e del D.M. 248/2016 – che da ultimo elencava le cd. SIOS.

Sul punto, si registra l'orientamento del Servizio di supporto giuridico del MIT (pareri 8 marzo 2024, n. 2336 e 3 giugno 2024, n. 2122) che, in forte discontinuità col passato, valorizzando l'indicazione percentuale contenuta all'articolo 40, comma 2, lettera f), punto 9, dell'Allegato I.7, ha ritenuto che "Vi è quindi scorporabilità sopra il 15%. [...] non vi è la distinzione tra categorie a qualificazione obbligatoria e non, ad oggi tutte le categorie sono a qualificazione obbligatoria. Le c.d. SIOS non sono più definite normativamente [...]. La valutazione di cosa sia "SIOS" è rimessa alla stazione appaltante".

Si registrano peraltro orientamenti giurisprudenziali contrapposti sulla vigenza delle disposizioni citate (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 26 ottobre 2023, n. 782, e T.R.G.A., Bolzano, 6 marzo 2024, n. 62).

È pertanto urgente e necessario dirimere le attuali incertezze.

A tal fine, l'emendamento codifica nell'Allegato II.12:

- quali siano le categorie a qualificazione obbligatoria e non obbligatoria, riportando ed aggiornando il contenuto dell'art. 12, comma 2, lettere a) e b) del DL 47/2014 (commi 7 e 8);
- quali siano le SIOS (strutture, impianti e opere speciali), che avrebbero dovuto essere individuate proprio nell'Allegato II.12, ai sensi dell'art. 31, comma 7, dell'Allegato I.7 (comma 9).

Fra le categorie indicate ai commi 8 e 9 sono state aggiunte, rispetto all'elenco contenuto nell'art. 12, comma 2, lettera b) del DL 47/2014, anche le categorie OS 12-B e OS 32, che erano state incluse fra le SIOS dal DM 248/2016, pertanto – come tutte le altre SIOS – debbono essere annoverate fra le categorie a qualificazione obbligatoria.

Al comma 9, si è chiarito che per le SIOS di importo non superiore ai 150.000 euro e singolarmente superiore al dieci per cento è possibile qualificarsi in gara con i requisiti semplificati ai sensi dell'articolo 28, senza necessità di attestazione SOA, esplicitando quanto già previsto dall'inciso



contenuto all'art. 12, comma 2, lett. b) del D.L. 47/2014 – che recita: «si applica l'articolo 92, comma 7, del predetto regolamento».

Conseguentemente con la modifica all'articolo 226, si abrogano espressamente le disposizioni che l'emendamento adesso inserisce negli Allegati al Codice.



3/12/2024

Unione Province d'Italia



UPI



Osservazioni ed emendamenti

Schema di decreto legislativo recante

**“Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui
al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”**

Conferenza unificata

Roma, 3 dicembre 2024

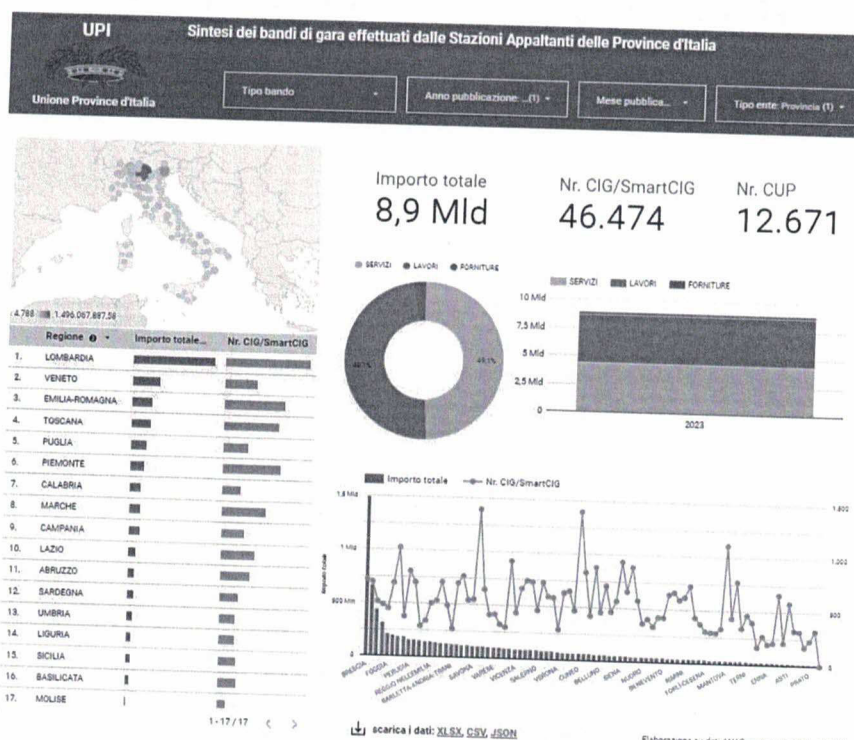
OSSERVAZIONI

La legge 21 giugno 2022, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di contratti pubblici», prevede, all'articolo 1, comma 4, che entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto o dei decreti attuativi della legge, il Governo possa apportare correzioni e integrazioni rese necessarie dall'esperienza di applicazione della nuova disciplina, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi della delega.

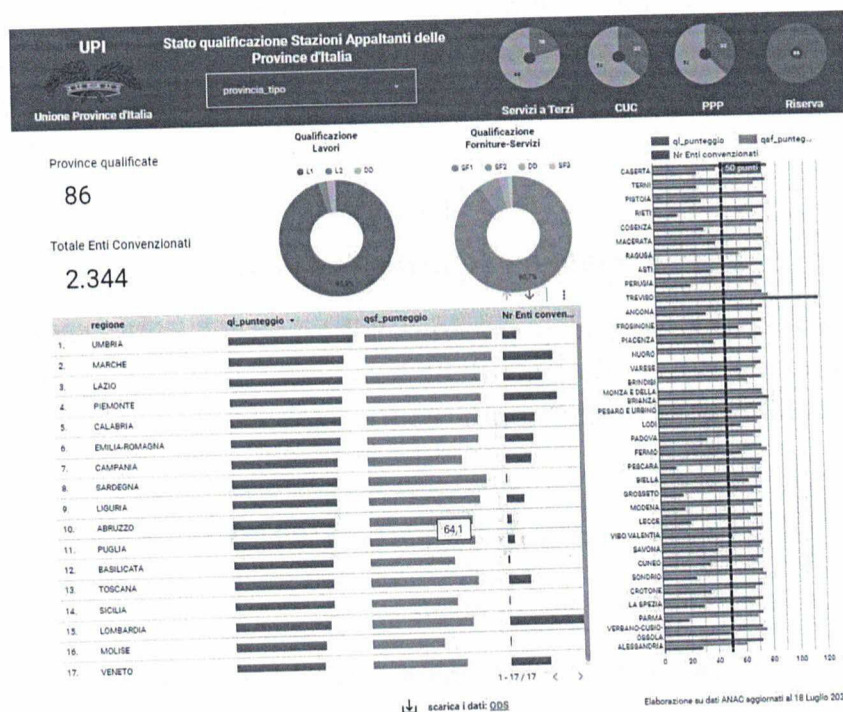
Relativamente alle modifiche normative contenute nello Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36", approvato in via preliminare dal Governo e all'esame della Conferenza unificata, si esprime apprezzamento per il fatto che il Governo nel confronto avviato ha in parte recepito le proposte che sono state avanzate dall'UPI.

Gli enti locali hanno affrontato un grande impegno per la migliore applicazione della disciplina del nuovo codice dei contratti pubblici.

Le 86 Province italiane hanno gestito nel 2023 appalti per circa 9 miliardi di euro, con il raddoppio degli importi gestiti rispetto al 2021, e con una tendenza che si conferma anche nel 2024.



Le Province italiane si sono qualificate tutte a regime nel 2024 e gestiscono gare non solo per sé stesse, ma anche per oltre 2300 Comuni che sono convenzionati con le loro stazioni appaltanti o centrali di committenza.



Rispetto alla qualificazione delle stazioni appaltanti il nuovo quadro normativo nel suo complesso ha retto, ma occorre ora prevedere misure di accompagnamento per rafforzare la capacità amministrativa delle stazioni uniche appaltanti provinciali che operano a servizio dei Comuni e per consolidare il processo di digitalizzazione degli appalti attraverso il miglioramento della qualità e la tempestività dei dati della Banca Nazionale dei Contratti Pubblici.

Occorre pertanto prevedere disposizioni che puntino a rafforzare la capacità amministrativa delle centrali di committenza qualificate e a introdurre ulteriori disposizioni correttive che favoriscano il raggiungimento degli obiettivi di responsabilizzazione, semplificazione e digitalizzazione del nuovo codice.

A questo fine, l'Unione delle Province d'Italia ha individuato le seguenti questioni e priorità su cui intervenire con puntuali emendamenti di modifica delle disposizioni introdotte nello schema di correttivo.



EMENDAMENTI

Art. 18 (Modifiche all'articolo 62 del codice)

Al comma 1, lettera a) sostituire la lettera con la seguente: "al comma 3, primo periodo dopo le parole "requisiti premianti" sono inserite le parole "e gli incentivi per rafforzare la capacità amministrativa delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate".

Art. 19 (Modifiche all'articolo 63 del codice)

Al comma 1 lettera c) dopo le parole "leale collaborazione" sono aggiunte alla fine le parole "e ricevono incentivi sulla base delle loro capacità di aggregazione attraverso accordi e convenzioni con le stazioni appaltanti non qualificate."

Art. 78 (Modifiche all'Allegato II.4)

Al comma 1, dopo la lettera e) e inserita la seguente lettera:

"e-bis) all'articolo 13 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera

e-bis) sono definiti in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli incentivi per il rafforzamento della capacità amministrativa delle centrali di committenza qualificate sulla base dei percorsi di aggregazione avviati attraverso accordi e convenzioni con le stazioni appaltanti non qualificate."

MOTIVAZIONE

Gli emendamenti proposti mirano ad introdurre nel codice e nell'allegato sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza un sistema incentivi che consenta di rafforzare la capacità amministrativa delle centrali di committenza qualificate per far fronte alle richieste di gestione appalti delle numerose stazioni appaltanti che non si sono qualificate e che preferiscono gestire gli appalti in convenzione con strutture qualificate, come avviene per gli oltre 2300 Comuni convenzionati con le stazioni uniche appaltanti di tutte le 86 Province che si sono qualificate a regime.

Art. 78 (Modifiche all'Allegato II.4)

Al comma 1, lettera f), l'articolo 13-bis è sostituito dal seguente:

“Articolo 13-bis (Coordinamento dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza)

1. Presso l'ANAC è costituito un tavolo dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate composto da tre rappresentanti delle amministrazioni centrali competenti in materia di appalti e da tre rappresentanti designati in Conferenza unificata da parte di ANCI, UPI e Conferenza delle Regioni, a cui sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) monitora l'attività di committenza svolta ai sensi dell'articolo 62, commi 9 e 10;
 - b) individua eventuali sfere di attività o di ambiti settoriali ove, tenuto conto anche della presenza territoriale dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, si registra uno scostamento tra la domanda e l'offerta di attività di committenza;
 - c) promuove la specializzazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza per sfere di attività e ambiti settoriali, ivi incluse il ricorso al partenariato pubblico – privato e alla finanza di progetto, tenuto conto anche della relativa distribuzione sul territorio nazionale;
 - d) individua le centrali di committenza e i soggetti aggregatori dotati di specifica competenza ed esperienza nelle attività ad elevata complessità o specializzazione, con riferimento anche al ricorso a strumenti e tecnologie digitali;
 - e) individua gli incentivi disponibili a legislazione vigente.”

MOTIVAZIONE

Al fine di coordinare le attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate si prevede la costituzione presso l'ANAC di un tavolo costituito da rappresentanti di tutte le istituzioni che concorrono al buon funzionamento del sistema di qualificazione e digitalizzazione degli appalti pubblici.

Art. 01 (Modifiche all'articolo 2 del codice)

Prima dell'articolo 1 è inserito il seguente articolo:

«ART. 01 (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

All'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al comma 3 è soppressa la parola "prevalenti".»

MOTIVAZIONE

La parola prevalenti ha destato problemi interpretativi e costituisce fonte di ritrosia decisionale a fronte dei plurimi contrasti interpretativi che sono già emersi durante la fase di prima attuazione del Codice in relazione a svariate tematiche (si pensi al tema dell'equo compenso, dell'applicazione alle procedure PNRR del d.lgs. 36/2023 piuttosto che del d.lgs. 50/2016, della ribassabilità dei costi della manodopera, etc.). Con la proposta di soppressione si dà realmente attuazione al principio della fiducia e si eliminano ulteriori alibi ai dirigenti ed alla cd "paura della firma" e alla cd "burocrazia difensiva", rassicurando gli organi decisionali sul fatto che l'adesione ad un orientamento giurisprudenziale, a prescindere dalla sua "prevalenza" (peraltro difficilmente misurabile a fronte di un panorama ancora alquanto ridotto di pronunce), non costituisce colpa grave.

Art.1-bis (Modifiche all'articolo 15 del codice)

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo:

«ART. 1-bis (Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

“2-bis La stazione appaltante individua all'interno dell'amministrazione il RUP dotato di adeguata professionalità rispetto all'incarico da svolgere e, in caso di personale carente dei requisiti previsti per il ruolo di RUP, può gestire tali servizi nominando un dipendente di altra P.A.”»

MOTIVAZIONE

La modifica dà la possibilità alle stazioni appaltanti degli enti più piccoli, in caso di assenza all'interno della stazione appaltante di personale qualificato, di individuare un RUP esterno. L'eliminazione della figura del dipendente “in servizio”, prevista dal previgente Codice (art. 31, co. 1), idonea a ricomprendere anche il personale “in comando” da altre amministrazioni, ha ulteriormente ridotto la possibilità di ricorrere, per motivate esigenze organizzative, ad utilizzare personale di altre amministrazioni. Nei Comuni con meno di 10.000 abitanti questa è un'esigenza molto diffusa alla luce anche delle limitazioni che si stanno ponendo agli enti locali rispetto alle capacità di assunzione.

Art. 5 (Modifiche all'articolo 23 del codice)

All'articolo 5, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

“a-bis) dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis) Con proprio provvedimento l'ANAC definisce le modalità di acquisizione dei CIG, oltre che attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata per la gestione dell'affidamento, anche tramite l'interfaccia web messa a disposizione direttamente da ANAC, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000.”

MOTIVAZIONE

Dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II del D. Lgs. 36/2023. Con il comunicato ANAC del 10/01/2024 è stato consentito fino al 30/09/2024, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000, di acquisire il CIG, oltre che attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata per la gestione dell'affidamento, anche tramite l'interfaccia web messa a disposizione direttamente da ANAC tramite la piattaforma contratti pubblici - PCP. Il termine del 30/09/2024 è stato poi prorogato al 31/12/2024 con comunicato del Presidente di ANAC del 28/06/2024. L'obbligo, a regime (ad oggi dal 01/01/2025), di acquisire i CIG solo tramite piattaforma di approvvigionamento digitale imporrebbe di ricorrere alle piattaforme di e-procurement anche per micro-affidamenti di importo inferiore a € 5.000 oltre IVA (es. acquisto di un libro, etc.), con rilevanti difficoltà e rischio di blocco di tali affidamenti: 1) molti piccoli operatori non sono iscritti alla piattaforma, né sono disposti ad iscriversi per affidamenti minimali di poche centinaia di euro; 2) rilevante allungamento dei tempi per procedure di affidamento di importo irrisorio. Una scelta di questo tipo si pone in contrasto con l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006 (salvo che se ne sostenga l'abrogazione tacita) che esclude espressamente l'obbligo di fare ricorso "al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici... ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale" per acquisti inferiori a € 5.000. Si propone pertanto di rendere definitiva, mediante idonea copertura normativa, la possibilità di operare tramite la piattaforma PCP per affidamenti inferiori a 5.000 euro oltre IVA.

Art. 9 (Modifiche all'articolo 41 del codice)

All'articolo 9, al comma 1 sono inserite le seguenti lettere:

“g bis) al comma 14: dopo le parole “i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso.”, sono aggiunte le seguenti parole: “Il ribasso è applicato all'importo comprensivo dei costi di manodopera.”

g ter) al comma 14, dopo le parole: “Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di”, sono aggiunte le seguenti parole: “indicare un diverso costo della mano d'opera e in caso di costo inferiore rispetto a quello prestabilito dalla stazione appaltante è suo onere”.

MOTIVAZIONE

La proposta recepisce la soluzione contenuta nel bando tipo ANAC 1/2023 che, con riferimento all'importo dell'appalto, ha ricompreso nel valore posto a base di gara il costo della manodopera, e dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. V del 19.11.2024 n. 9255) che ha riconosciuto la “piena continuità del codice del 2023 rispetto a quello del 2016”.

L'applicazione di tale disposizione, tuttavia, è stata discordante. Prova ne sia, da ultimo, che il TAR Lombardia - Milano del 11/11/2024, n. 3127, nell'evidenziare l'ambiguità del Codice ha rilevato che “Parimenti incredibile è che il correttivo non abbia minimamente preso in considerazione una modifica all'art. 41, che si profila anche alla luce dell'acuito contrasto giurisprudenziale quantomai necessaria”.

Si ritiene opportuno che il Correttivo precisi quanto sopra per facilitare le operazioni di valutazione dell'offerta economica, applicando il ribasso ad un importo totale comprensivo dei costi di manodopera, ma ribadendo che questi ultimi non sono soggetti a ribasso e devono rispettare i limiti contrattuali. Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto dall'operatore nell'offerta saranno semmai oggetto di verifica in sede di anomalia.

Art. 9 (Modifiche all'articolo 41 del codice)



All'articolo 9, comma 1, lettera i) le parole da "nel rispetto dei seguenti criteri" fino alla fine sono soppresse.

MOTIVAZIONE

In materia di equo compenso la soluzione individuata nello Schema di Correttivo, ovvero la possibilità di effettuare da parte dell'operatore economico il ribasso solo sul 35% del corrispettivo per le procedure di gara e sul 20% in caso di affidamenti diretti, rischia di fatto di azzerare la rilevanza dell'offerta economica. Si rileva, altresì, che per le procedure sopra soglia potrebbe paventarsi un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, posto che tale procedura non è prevista negli altri paesi dell'UE e potrebbe essere considerata pregiudizievole della concorrenza, tenuto conto anche dei principi già espressi con la sentenza del 25 gennaio 2024 (C-438/22) che ha sancito l'illegittimità di regolamenti che fissano importi minimi inderogabili per i professionisti.

Art. 10 (Modifiche all'articolo 43 del codice)

All'articolo 10, comma 1, lettera a) sostituire le parole "2 milioni di euro" con le parole "4 milioni di euro".

MOTIVAZIONE

La previsione dell'innalzamento della soglia da 1 milione a 2 milioni di euro degli appalti che dal 1° gennaio 2025 saranno soggetti all'obbligo del BIM non influisce sostanzialmente sull'impatto economico ed organizzativo che le stazioni appaltanti hanno per adeguare le loro strutture all'utilizzo del BIM. L'emendamento propone di prevedere l'obbligo solo per gli appalti sopra i 4 milioni di euro.

Art. 38 (Modifiche all'art. 126 del codice)



All'articolo 38, comma 1, lettera b, al punto 1) la parola "prevede" è sostituita con la seguente "può prevedere".

All'articolo 38, comma 1, lettera b, al punto 4.1. le parole "La stazione appaltante riconosce" sono sostituite dalle seguenti "la stazione appaltante si riserva la facoltà di riconoscere".

MOTIVAZIONE

Si ritiene di difficile applicazione l'introduzione, per gli appalti di lavori, dell'obbligo anziché della facoltà per le stazioni appaltanti di prevedere i premi di accelerazione, in quanto, tale obbligo, si traduce in un aggravio per la finanza pubblica. L'emendamento propone, quindi, di ripristinare la scelta discrezionale della stazione appaltante di prevedere o meno il premio di accelerazione.



Art. 62 (Razionalizzazione della disciplina degli allegati e conseguenti disposizioni di coordinamento)

All'articolo 62, comma 1, Art. 226-bis, comma 1 dopo le parole "n. 400," inserire le parole "previa intesa in Conferenza unificata,".

MOTIVAZIONE

La prevista estensione del ricorso a regolamenti di delegificazione per razionalizzare la disciplina degli allegati deve essere integrata con la previsione di un'intesa in Conferenza unificata, in considerazione della rilevanza generale della disciplina dei contratti pubblici per le autonomie territoriali.

Art. 63 (Modifiche all'Allegato I.01)

Al comma 1, Articolo 1 (Ambito di applicazione), alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Le indicazioni previste nell'articolo 11, comma 2, non sono obbligatorie per gli appalti sottosoglia, per i servizi di natura intellettuale e per le forniture senza posa in opera."

MOTIVAZIONE

I criteri e le modalità per l'individuazione del CCNL applicabile e per la presentazione e la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele stabiliti nel nuovo allegato I.01, sono ancora di difficile applicazione. Sarebbe necessaria l'introduzione di un meccanismo automatico e di facile consultazione per i RUP per la suddetta verifica, correlando, per esempio, i CPV ad uno o più specifici CCNL applicabili.

Al fine di semplificare il lavoro delle stazioni appaltanti si propone pertanto di chiarire che l'ambito di applicazione dell'articolo 11, comma 2 del Codice non è obbligatorio per le procedure sottosoglia, per i servizi di natura intellettuale e per le forniture senza posa in opera.



Art. 66 (Modifiche all'Allegato I.3)

All'allegato I.3, comma 1, lettera b) le parole "entro tre mesi" sono sostituite dalle parole "entro quattro mesi".

MOTIVAZIONE

Si ritiene troppo ristretta la previsione di un termine di soli 3 mesi dalla data di approvazione del progetto per l'indizione della procedura di gara, come previsto nello Schema di Correttivo all'Allegato I. 3 del Codice. Si propone, pertanto, di prevedere un termine quantomeno di 4 mesi.

Art. 78 (Modifiche all'Allegato II.4)



All'articolo 78, comma 1, lettera a) sono soppresse le parole "possedere almeno una qualifica di livello 2 e".

MOTIVAZIONE

Nella disciplina del Partenariato Pubblico Privato si ritiene necessario un ulteriore emendamento che consente di applicare ai PPP la distinzione tra qualificazione sull'affidamento e qualificazione sull'esecuzione prevista dal codice.